



Tribunale Amministrativo Regionale
della Sicilia
Sezione staccata di Catania



Rassegna giurisprudenziale 2018

*In occasione dell'inaugurazione
dell'Anno Giudiziario 2019*

16 marzo 2019



Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione staccata di Catania

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE DI CATANIA
NELL'ANNO 2018

Relazione del Presidente
Pancrazio Maria Savasta

IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019

Sabato 16 marzo 2019

Sede
del Tribunale Amministrativo Regionale
Via Istituto Sacro Cuore, 22 – Catania



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2019

Sabato 16 marzo 2019 – h. 10,00

Ordine dei lavori

h. 10,00

- Apertura della Cerimonia;
- Dedicazione Aula Udienze all'O.n.le Piersanti Mattarella
- Relazione del Presidente del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania Dr. Pancrazio Maria Savasta

- Interventi programmati (contenuti nel limite di sette minuti):

h. 12,00 Dichiarazione apertura Anno Giudiziario 2019 e chiusura dei lavori.

- Indice

- 1. Introduzione e saluti
- 2. La dedicazione dell'Aula all'On.le Piersanti Mattarella.
- 3. La Giustizia amministrativa e le riforme necessarie.
- 4. L'anno 2018 nella Sezione Staccata di Catania.
- 5. L'Ufficio del processo
- 6. Il TAR Catania e i risultati raggiunti nel 2018.
- 7. La giurisprudenza della Sezione staccata di Catania
- 8. L'avvio del 2019 e prospettive

- **Appendice giurisprudenziale: le pronunzie più significative dell'anno 2018.**

- **Documentazione:**

- **Decreto n. 78/2018 RIPARTIZIONE MATERIE**

- **Decreto n. 79/2018 COMPOSIZIONE SEZIONI 2019**

- **Dati Statistici**

-----ooo-----

RELAZIONE
PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2019

1 – Introduzione e saluti.

Ringrazio per la gradita presenza e saluto le Autorità civili, militari e religiose, i Colleghi della Magistratura Ordinaria, gli esponenti del mondo accademico, il rappresentante del C.P.G.A., Consigliere Savio Picone, il rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, Consigliere Luca Cestaro, gli Avvocati dello Stato, degli Enti pubblici e del Libero Foro, i Signori Presidenti delle Sezioni interne, i Colleghi Magistrati, il personale tutto di questo Tribunale, i gentili ospiti e i presenti tutti.

Un particolare saluto e ringraziamento rivolgo all'Avvocata Maria Mattarella, per aver accettato di presenziare a questa inaugurazione e alla cerimonia di dedizione dell'aula del Tribunale, e al Presidente Gabriele Carlotti, Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Mi sia consentito di iniziare questa relazione con un affettuoso ricordo al Presidente Enzo Zingales, venuto a mancare il 27 novembre del 2018.

Lo sgomento della notizia per la sua dipartita, che sembrava aver lasciato un vuoto incolmabile, oggi, a distanza di pochi mesi, assume un diverso significato. Al dolore profondo si accompagna, adesso, la consapevolezza di avere accanto, sempre, Qualcuno che continua a illuminarci nei momenti difficili delle nostre scelte di Magistrati.

Certo, mi è mancata la Sua presenza prima dell'inizio di questa manifestazione. Mi sono mancati il suo abbraccio e le sue parole di incoraggiamento, che non dimenticherò mai, in occasione dell'inaugurazione dello scorso anno giudiziario, il primo da me presieduto,

ma il senso di quel conforto l'ho trovato spesso in tanti momenti in questi mesi.

Grazie Enzo, per quello che hai fatto per me. Grazie, per quello che hai fatto per la Giustizia amministrativa. Grazie, per il segno che sei stato per tutti quelli che ti hanno conosciuto e che hanno avuto il privilegio di lavorare con Te o che sono venuti a contatto con Te.

2 – La dedicazione dell'Aula all'On.le Piersanti Mattarella.

Questa inaugurazione si caratterizza per tanti motivi.

Primo fra tutti, la dedicazione di una delle due aule all'On.le Piersanti Mattarella.

Oggi ricorre, inoltre, anche un importante anniversario.

Il 16 marzo 1978, un commandos di Brigate Rosse rapiva Aldo Moro, che veniva barbaramente assassinato il 9 maggio successivo.

Una coincidenza non voluta, ma ricca di significato.

Andando indietro con la memoria, parola che deve essere sempre viva nei nostri cuori, non posso non ricordare il momento in cui è stata concepita, unitamente all'amico Presidente Francesco Brugaletta, l'idea di dedicare le aule del Tribunale a eminenti rappresentanti della lotta alla mafia e del sacrificio supremo, sino alla fine, consumato nella convinzione che il tempo scorre a favore di coloro che amano il proprio lavoro.

Perché ricordare dunque questi Uomini, prima ancora che Politici, rappresentanti dello Stato e della Regione Siciliana?

La domanda ha risposta in una progettualità, difficile da realizzare, che mi ha spinto sin dal mio esordio nell'attività di funzionario dello Stato, prima, e di magistrato, dopo.

Ciò che accomuna queste persone, così come il Generale Dalla Chiesa, cui è stata dedicata l'altra aula udienze di questo Tribunale, esattamente quattro

mesi addietro, il 16 novembre 2018, è un binomio indissolubile: coraggio e sacrificio.

Io non credo che essere coraggiosi significhi non aver paura, ma che quest'ultima possa essere scacciata, vinta, messa in un angolo importante del nostro cuore, solo se si ha un desiderio grande, la cui realizzazione comporta sempre un altrettanto grande sacrificio.

Il desiderio di essere utili per l'Uomo.

E questo desiderio è così importante, che riesce a guidare il nostro modo di essere, a imprimere la forza per una ribellione interiore, che, inevitabilmente, si manifesta nel nostro modo di operare, nel nostro modo di affrontare il lavoro quotidiano, con la passione non rivolta alla esaltazione della nostra persona, del criterio che troppo spesso domina nella mentalità comune del "massimo possibile con il minimo sforzo", dove il massimo possibile è rivolto al guadagno o all'ottenere sempre maggiori riconoscimenti personali e il minimo sforzo è finalizzato al compiere quanto appena indispensabile e anche meno, pur assistendo alle ingiustizie in tutte le sue varie forme, come se la cosa non ci riguardasse o se la loro risoluzione dovesse essere compito solo degli altri.

Ed ecco che ogni piccolo o grande lavoro in più assegnato diventa motivo di ribellione, perché manca il desiderio di essere al servizio dell'Uomo, mentre le nostre esigenze diventano priorità assolute.

L'On.le Piersanti Mattarella, proprio il 10 maggio 1978, in occasione dell'assassinio di Aldo Moro, rivolgendosi all'opera e alla sua azione politica, la descriveva <<improntata sempre a spirito di conciliazione e di equilibrio ed a visione prospettica della realtà, cogliendo e interpretando ogni spinta al nuovo>> . . . e <<diretta alla realizzazione di una società più giusta, costruita a misura d'uomo, più umana e, quindi, più cristiana, che abbia l'uomo al suo centro.

In questo recupero di un nuovo umanesimo sta anche il valore del suo messaggio. “Una società” come soleva dire “in cui si possa contare tutti allo stesso modo”>>.

Al fenomeno criminale, continuava l’On.le Mattarella, <<deve rispondere il fermo proposito di resistenza attiva di popolo e di istituzioni, che, superando stati d’animo emotivi, formali esecrazioni ed il tumulto di angosciosi interrogativi, devono trovare, urgentemente e concretamente, le necessarie, chiare, coraggiose iniziative per sopraffare e distruggere gli aggressori, palesi ed occulti, militanti o fiancheggiatori, operanti o ispiratori che siano, difendendo e rivitalizzando la convivenza democratica, realizzando una sempre maggiore giustizia>>.

Aldo Moro, nella lettera ad Agostino Saviano del 1942, con scritto quasi premonitore, ci ricordava che <<nella vita per fare qualcosa di grande e di buono, e perciò di duraturo, occorra saper pagare di persona, facendosi attori e veri partecipi poi del dramma. Le forme di questa partecipazione possono certo mutare, ché il destino non è uguale per tutti; ma finché questa partecipazione non vi sia, finché si resti freddi spettatori senza avventura e senza dolore, tant’è come non vivere. Ché la storia si fa senza e contro quelli che non conoscono la ferita che fa sangue e non sanno cosa sia il dono dell’amore>>. Ed ancora, in un suo scritto del 1948, ci rammentava che <<altro è enunciare teoricamente una verità, altro è tradurla in pratica; altro è delineare un equilibrio difficile, altro è avere la misura, il tatto, il senso di responsabilità indispensabili per riprodurlo tutte le volte che sia necessario>>.

L’On.le Mattarella, nella sua ultima intervista, richiamando la lettera pastorale del Cardinale Pappalardo, riaffermava che <<la mafia è pure quella sensazione di sicurezza prodotta dall’esser “protetti da un amico o da un gruppo di amici che contano”. Questi gruppi si insediano pure

dentro la classe dirigente . . . Il richiamo del cardinale è appropriato>>, continuava in detta intervista, <<il problema esiste perché nella società a diversi livelli, nella classe dirigente non solo politica, ma pure economica e finanziaria, si affermano comportamenti individuali e collettivi che favoriscono la mafia. Bisogna intervenire per eliminare quanto a livello pubblico, attraverso intermediazioni e parassitismi, ha fatto e fa proliferare la mafia. Pure è necessario risvegliare doveri individuali e comportamenti dei singoli che finiscono con il consentire il formarsi di un'area dove il fenomeno ha potuto, dico storicamente, allignare e prosperare>>.

E la mafia e il malaffare prosperano, dico io, dove non solo c'è la paura, ma anche dove manca il “senso delle cose”, il “senso del dovere”, proprio in capo a chi ha non solo il compito, ma anche la missione di servire la società. E tra questi servitori, un ruolo importante assume la Giustizia amministrativa.

Come ha ricordato il Presidente Patroni Griffi, nel suo discorso d'insediamento, <<la ragion d'essere del giudice amministrativo è assicurare la tutela dei cittadini nei confronti del potere pubblico e garantire la legalità nell'ordinamento>>.

E se è vero che <<questo compito è, da sempre, centrale nei rapporti tra soggetti privati e pubblici>> . . . e che <<cambia, però, nel tempo, il modo in cui tale centralità si manifesta, perché cambiano i rapporti tra questi soggetti e quindi cambia la posizione del giudice>>, quello che non può e non deve cambiare è l'approccio di ogni singolo magistrato al caso che ha di fronte, che non può mai dimenticare, come ricordavo nel breve discorso in occasione della dedizione dell'altra aula al Gen. Dalla Chiesa, la dignità del lavoro silenzioso, cui il Giudice e il Funzionario sono chiamati, e destinato a quei volti che non conosceremo mai e che sono spesso in

ansiosa attesa di una risposta di giustizia, della certezza che lo Stato esiste, che il debole non è tale in uno Stato di diritto.

A me resta più di ogni altra cosa la gratitudine nei confronti di coloro che, come l'On.le Piersanti Mattarella hanno dedicato la loro vita, prima che la loro morte, agli ideali di Giustizia e per aver ispirato, insieme ad altri tutti quanti nel cuore, i passi della mia giovinezza, le decisioni importanti, il senso di un amore profondo per le cose che faccio.

Oggi non siamo qui per celebrare solo un eroe, ma soprattutto un Uomo.

Noi vogliamo essere solo uomini che vogliono continuare a guardare i giovani con la speranza di aver affidato loro un piccolo grande mattone nel costruire una società, uno Stato, un sistema dove regredisce l'indifferenza, il sopruso e l'egoismo per lasciare spazio al senso di giustizia e all'efficienza produttiva di un mondo più sereno.

La legalità non è una parola, è uno stile di vita, è un modo di essere.

I giovani, i nostri figli attendono da noi un'eredità diversa, una logica differente da quella dell'insensibile sopruso.

Attendono di rompere con la mentalità mafiosa o del pressapochismo dilagante.

L'On.le Mattarella ci ha insegnato con la sua vita, con il suo sacrificio, con la sua dedizione, con il suo porre al centro l'altro, che le grandi battaglie che richiedono il senso della Giustizia si possono vincere, proprio quando sembra di essere stati sconfitti.

E' soprattutto per il suo esempio, che dobbiamo ringraziarlo, così come dobbiamo ringraziare, a cominciare dalla sua famiglia, chi lo ha sostenuto in questa battaglia di amore verso l'Uomo.

Occorre valorizzare quanto di buono c'è e questo è, intanto, un compito di ogni operatore della Giustizia, di ogni rappresentante dello Stato, di ogni educatore, con il proprio stile di vita.

E' anche, però, compito precipuo di chi è chiamato a diffondere le notizie, che devono, per un verso, valorizzare il buono di una società, per un altro, non offrire una visione distorta della realtà.

Proprio l'On.le Piersanti Mattarella, nel suo intervento al congresso dell'Associazione siciliana della stampa svoltosi a Cefalù del 13 settembre 1979, di seguito al monito del Presidente Sandro Pertini indirizzato alla stampa di evitare di rappresentare la Sicilia solo come la terra della mafia, riaffermava la presenza nella nostra terra *<<di positive capacità, in mezzo a tanti problemi, a tanti drammi, a tante situazioni difficili, a tante preoccupazioni, a tante prospettive che la crisi economica, la crisi della nostra società ci fanno toccare concretamente con mano ogni giorno.*

Ma, ecco, tutto questo non può portare alla rassegnazione della mancanza di un domani, quando una comunità di queste dimensioni viene mantenuta dagli osservatori esterni come identificabile soltanto negli aspetti negativi? Ecco, questo pericolo della rassegnazione, questo pericolo della impotenza a cambiare diventa credibile. Perché i nostri giovani debbono pensare, leggendo i grandi giornali d'informazione o vedendo la televisione, che la Sicilia è imm modificabile, perché questa realtà è talmente forte da non essere cambiata? Perché non debbono cominciare a credere che questa realtà non è invincibile? Quando si convinceranno che questa realtà è vincibile ed è battibile avranno preso più coraggio anche loro, anche i giovani che sono così attenti, così aperti alle cose che cambiano, ma che corrono il rischio, crescendo, di apparire dei rassegnati in una comunità che questi mali non può abbattere e non può distruggere.

Ecco io credo, e mi consentirete la franchezza e sono certo che comprenderete tutti lo spirito di questo mio discorso, io credo che il problema non è certamente quello di invocare stesure di veli sui mali che abbiamo.

No: la maggiore spregiudicatezza, la maggiore capacità di critica possibile; ma anche la maggiore capacità di isolare i fatti negativi, che ci sono, per colpirli fino in fondo, per evitare di dare di questa regione un'immagine distorta e non comprensibile da parte della comunità nazionale.

Credo che ciascuno di voi possa realmente fare di più per migliorare questa immagine>>.

Come non concordare con queste parole accorate pronunciate dall'On.le Mattarella? Come non spingere la nostra riflessione verso quella stampa, che, al di là dei fatti di cronaca, rappresenta in maniera distorta la realtà delle cose, ingenerando nei cittadini e, segnatamente, nei giovani una sfiducia nelle Istituzioni, nei Poteri dello Stato, negli Uomini, che nel silenzio, operano perché prosperi la legalità e la Giustizia?

E se è vero che vi possono essere episodi che vanno prima valutati nelle sedi istituzionalmente previste, che vi possono essere uomini che non hanno il senso del coraggio e del sacrificio che l'On.le Mattarella ci ha insegnato, che possono vendere la loro dignità per assenza del desiderio di essere al servizio dell'Uomo e dei cittadini, dimenticando anche il segno che sono chiamati a essere per i nostri giovani, per i nostri figli, è altrettanto vero che l'amplificazione distorta del messaggio giornalistico genera sfiducia, senso di impotenza, rancore e sospetto.

E tali messaggi sono colpevoli quanto lo sono coloro che delinquono, quando incapaci, come ha detto l'On.le Mattarella, di isolare i fatti negativi, che ci sono, per colpirli fino in fondo, per evitare di dare di questa regione un'immagine distorta e non comprensibile da parte della comunità nazionale.

Poco tempo fa, questo Tribunale è stato rappresentato dalla stampa come "regno" di un presunto "re".

Questo Tribunale, nessun Tribunale è il regno di nessuno. Non ci sono magistrati potenti, ma solo serventi e lo sono tutti i Colleghi che, spinti da questo desiderio, mi onoro di avere qui e nelle Magistrature sorelle e che, spesso, nel loro silenzio, nella loro signorilità e nella loro dignità, sono indiretti maestri.

Come concludere, dunque?

Con il senso di una rinnovata speranza, che la memoria per questi Uomini ci suggerisce, per il segno che sono stati e per la consapevolezza che la nostra società, siciliana e non, deve evolvere nel senso della condivisione del problema dell'altro.

Siamo chiamati a essere artefici di questa società, ma anche testimoni per i nostri giovani.

Aiutiamoli a crescere nel segno della fiducia, senza doverci sentire a disagio guardandoli negli occhi.

A questo siamo chiamati. Non dimentichiamolo.

3 – La Giustizia amministrativa e le riforme necessarie.

La consapevolezza e la coscienza devono, però, essere accompagnate da un adeguato supporto normativo e da una appropriata organizzazione, tali da consentire che le forze migliori si possano liberamente dispiegare, senza limiti e senza impedimenti di sorta.

E' di questi giorni la questione della riforma governativa che vuole attuare, tramite un disegno di legge recante deleghe al governo, una semplificazione per la giustizia amministrativa.

Senza entrare nel merito delle scelte governative, ritengo, in coerenza con quanto riaffermato già nella relazione tenuta lo scorso anno, nonché con la mia passata esperienza associativa, che in effetti sussista un serio problema di rimodulazione dei carichi di lavoro.

Va detto, intanto, che con la predetta bozza di disegno legislativo pare che il Governo voglia agire sul comma 1 lett. 6 bis dell'art. 13 della l. n. 186/82, adeguando la determinazione dei criteri, delle competenze e delle modalità di fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati amministrativi a ragioni di funzionalità e alle attuali maggiori esigenze pubbliche e degli utenti del servizio giustizia.

In somma sintesi, si vuole agire sui criteri informativi dei carichi di lavoro, delineando i contorni dei poteri di intervento regolatore del CPGA, cui, sino ad ora, la relativa disciplina era attribuita in maniera esclusiva.

In tal senso, come premesso, concordo sul fatto che un importante elemento di efficienza sia la corretta redistribuzione dei carichi di lavoro.

A mio modo di vedere, va prioritariamente preservata la necessità di garanzia della qualità e della correttezza delle decisioni.

Inoltre, occorre, in presenza di scarsità di risorse umane, poiché, come è noto, i ruoli della Magistratura amministrativa sono effettivamente esigui e insufficienti ad affrontare il sistema e, soprattutto, in maniera compiuta il notevole arretrato accumulato, trovare un modo che renda al massimo efficiente, ma nello stesso tempo sostenibile, il lavoro individuale.

E' noto a tutti il fenomeno della diversità di contenzioso, spesso legato, proprio nel campo amministrativo, all'efficienza di base dell'Amministrazione pubblica cui il cittadino si rivolge e, quindi, all'ontologica impossibilità di riparametrare in maniera oggettiva il lavoro tra i vari Tribunali.

Si pensi al fenomeno dei ricorsi volti all'esecuzione del giudicato, tipici proprio delle nostre zone, a fronte del mancato adempimento da parte delle Amministrazioni, pur in presenza di un giudicato da osservare.

Allo stesso modo, vi è stato il crollo dei ricorsi per l'esecuzione connesse alla c.d. "legge Pinto", proprio perché le Corti d'Appello riescono in tempi brevissimi a esitare le istanze di indennizzo.

Nel nostro sistema, però, esistono già dei processi che, per loro natura, poiché diversamente regolati dal codice, richiedono espressamente, per un verso, una risposta in tempi brevi, a volte brevissimi, per un altro, un grado di attenzione maggiore, poiché riferita a questioni statisticamente più complesse.

Quindi, se è corretta una limitazione del carico di lavoro assegnabile al singolo Magistrato, è altrettanto necessario che tale limite venga relazionato alla difficoltà dello stesso e, quindi, presupponga una pesatura del fascicolo. Si pensi ai processi "accelerati" previsti dagli artt. 119 e 120 del codice del processo amministrativo e "super accelerati" in tema di appalti e di contenzioso elettorale.

Come già evidenziato in occasione della relazione dell'anno scorso, la tendenza del Legislatore è quella di ottenere sentenze rapide, imponendo ritmi insostenibili in considerazione delle risorse assegnate.

I Tribunali non possono diventare sentenzifici, in quanto volti a garantire la massima rapidità possibile della decisione, perché, altrettanto, devono assicurarne la correttezza.

Va scongiurato il pericolo di "sentenze a catena di montaggio" e della celebrazione del numero in sé delle stesse, a detrimento della giustizia sostanziale, che è l'obiettivo primario che il sistema deve garantire, stante la posizione di terzietà del Giudice.

Non è raro assistere, per contro, all'abdicazione dei poteri giudiziari di controllo, a fronte dell'asserito esercizio della discrezionalità amministrativa, con pregiudizio dell'aspettativa dei cittadini, che, invece,

devono poter guardare con fiducia alla Giustizia amministrativa, quale baluardo della loro tutela a fronte del potere pubblico.

Mi riferisco a tutte le volte in cui, in nome dell'impossibilità per il giudice di un sindacato penetrante sull'attività discrezionale amministrativa, a fronte di situazioni complesse, si rinunci a indagare sulla palese illogicità o sulla disparità di trattamento, che pur derivano dall'illegittimo esercizio del potere.

Indagine, questa, spesso complessa e iperspecialistica, con tempi di ponderazione e controllo certamente degni di nota.

E' questa la zona più delicata e complessa dell'attività giurisdizionale, che, però, non può essere obliterata, pena la caduta di fiducia dei cittadini.

Come rammentato dal Presidente Patroni Griffi nella richiamata relazione d'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio di Stato, <<*il sindacato giurisdizionale sui pubblici poteri, oramai ammesso e disciplinato anche negli ordinamenti anglosassoni, richiede di riportare alla piena parità, nel processo, un rapporto che, nel procedimento, è fisiologicamente sbilanciato in favore dell'amministrazione.*

Questo sindacato richiede un giudice:

- forte quanto ad ampiezza dei poteri, e per questo correlativamente responsabile;
- tecnicamente preparato e specializzato;
- dotato di uno strumentario flessibile, per adattare il sindacato al potere come concretamente esercitato;
- attento a non sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione: perché il giudice non sceglie, ma valuta la legittimità di scelte che la legge rimette all'amministrazione.

In relazione a tale ultimo aspetto, ossia al confine tra "sindacato di legittimità" e "sindacato di merito", si impone, oggi, una sua definizione

in termini “non tradizionali”, che evolva nel senso di attrarre stabilmente nel primo la ragionevolezza e la proporzionalità della “scelta”, se non anche la sua attendibilità, a prescindere dalla mediazione delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere.

Il divieto di sindacato del merito amministrativo si racchiude così, al culmine di un percorso iniziato con la sentenza n. 601 del 1999 (pres. Catalozzi, est. Baccarini), nel divieto per il giudice di sostituire la propria scelta valutativa a quella dell’amministrazione, garantendo per il resto una giurisdizione “piena”>>.

Occorre, conclusivamente, procedere all’individuazione delle materie statisticamente più semplici e più complesse, al fine di assegnare alle stesse un diverso valore e consentire, in ultimo, che diventi doveroso l’assolvimento di un peso identico di lavoro, prima ancora che un numero complessivo di sentenze, come regolato dall’attuale sistema di valutazione del carico di lavoro.

In questo senso e con tali premesse, posto che la complessità delle materie suggerisce sempre il confronto collegiale, potrebbe ipotizzarsi, altresì, ai fini di una maggiore produttività, l’apertura, in materie marginali e individuate, a riti monocratici, appunto per le questioni statisticamente più semplici e di pronta soluzione.

Si pensi, in tal senso, a gran parte delle esecuzioni di giudicato o ai casi di concessioni edilizia in sanatoria, che pure, statisticamente, costituiscono una percentuale rilevante del contenzioso arretrato del TAR di Catania.

Il sistema, però, richiede, ribadisco, un diverso approccio alla valutazione individuale, sicché un ricorso per appalto non può valere quanto uno per concessione in sanatoria, che, si badi bene, spesso addirittura “rischia” di essere valutato anche di più, ove presenti dei motivi aggiunti su atti consequenziali, avversati con motivi in parte sovrapponibili ai precedenti.

Conclusivamente, la responsabilizzazione di ciascun Magistrato, la strumentazione idonea ai Presidenti, con appropriata normazione interna che consenta di riparametrare il lavoro, consentirà, per un verso, una più equa distribuzione dello stesso, per un altro, una maggiore efficienza complessiva del sistema.

Basta volerlo davvero. E per fare ciò potrebbe non essere necessario alcun intervento dall'esterno.

4 – L'anno 2018 nella Sezione Staccata di Catania.

Va, a questo punto, rammentato quanto realizzato dal Tribunale nel 2018.

In primo piano, vi sono le occasioni di confronto sfociate in due importanti convegni.

Come preannunciato in occasione della mia relazione per l'anno 2017, il Tribunale intende farsi promotore di incontri volti al confronto su temi di interesse comune, coinvolgendo, oltre che gli operatori del diritto, anche i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche locali, del mondo imprenditoriale, nonché degli studenti.

Il 13 aprile 2018, si è tenuto un convegno organizzato dalla Camera Amministrativa Siciliana, con il patrocinio dell'Università degli studi di Catania e dell'Ordine degli Avvocati di Catania, avente quale argomento il "processo amministrativo telematico e la sua incidenza sull'esercizio della giurisdizione e sul diritto di difesa".

Il convegno è stato un momento di interessante confronto sui temi del processo telematico, che, come è noto, dal 1° gennaio 2018 si applica anche al contenzioso anteriore al 2017, sicché il deposito degli atti va effettuato in modalità digitale anche per i ricorsi pregressi.

L'occasione è stata propizia anche per consentire una riduzione degli inconvenienti nei depositi e nella procedura in genere da parte degli avvocati, questione che occorre celermente definitivamente risolvere, al

fine di evitare, così come purtroppo ancora accade, la necessità di rinvii delle udienze per consentire le regolarizzazioni, che, ormai, la giurisprudenza consolidata ammette nella gran parte dei casi.

Un altro momento particolarmente rilevante è stato il convegno patrocinato dall'ANMA (Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi), tenutosi il 16 novembre.

Con l'occasione è stata dedicata una delle due aule del Tribunale al Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, con un momento di riflessione veramente toccante, che porterò sempre nel cuore, grazie agli interventi qualificati dei rappresentanti dell'Arma, di Colleghi, del Mondo accademico e delle Amministrazioni pubbliche, ma, soprattutto, di tanti studenti, ai quali ultimi è stato trasmesso un messaggio positivo da parte delle Istituzioni nel loro complesso, quale elemento di necessaria aggregazione, sia pure nella distinzione dei ruoli, delle aspirazioni comuni per una società che vuole respirare nuovamente il profumo della verità.

La giornata è continuata con una *lectio magistralis* rivolta agli studenti di altissimo livello tenuta dal Consigliere Vincenzo Neri, dagli interventi di colleghi e di una nostra tirocinante, nonché con due sessioni pomeridiane, aventi quale tema "Il giudice amministrativo come garanzia di legalità", con interventi del Consigliere Michele Corradino, dei docenti di Diritto amministrativo delle Università di Catania, Messina e Catanzaro, del Foro e dell'Avvocatura dello Stato e una seconda, a taglio più economico – pratico, con tema "La legalità amministrativa come volano dello sviluppo economico", alla quale hanno partecipato docenti delle Facoltà di Ingegneria e di Economia e Commercio di Catania, rappresentanti di Confindustria e di una importante realtà industriale, del Foro e nella quale si è cercato di esaminare le problematiche del territorio e le modalità di

necessario intervento, per restituire respiro a un'economia depressa quale è quella del circondario di competenza di questo Tribunale.

Sono stati due eventi connotati da una partecipazione di pubblico e di addetti ai lavori numerosa e qualificata, ma la soddisfazione più grande è rimasta nel messaggio che si è dato ai giovani, tale, mi è stato riferito, che molti di loro hanno mutato le loro aspirazioni, decidendo di intraprendere gli studi di Giurisprudenza.

Si sono poste le basi, inoltre, per una nuova esperienza che si sta formalizzando in questi giorni, di una convenzione scuola – lavoro, che vuole sempre di più avvicinare il Tribunale agli studenti.

Ferma, infatti, è la mia convinzione che il futuro si costruisce fornendo segnali precisi a cominciare dagli studenti.

I cittadini hanno bisogno di sentire che le Istituzioni sono dalla loro parte e, ancora di più, i giovani, ai quali occorre affidare messaggi di efficienza e di rispetto pieno nei loro confronti.

La Scuola e l'Università hanno la grande responsabilità di non deludere gli studenti, di essere artefici della loro educazione e non solo della trasmissione del sapere, quindi, più di ogni altra Istituzione, devono essere loro vicini, bandendo comportamenti non consoni al rispetto delle regole, delle loro aspirazioni, che devono essere garantite a tutti.

E la conoscenza del mondo della Giustizia è un importante modo di avvicinare la Scuola ai sistemi legali di risoluzione delle controversie, per far capire ai giovani come la legalità debba essere sempre esercitata e preferita ai sistemi alternativi, che tanto gettano ombre sulla nostra società. Tutti siamo chiamati a dar loro l'esempio. Noi magistrati con il nostro equilibrio e la nostra attenzione nelle decisioni, i professori con i comportamenti collaborativi volti a stimolare il sapere, con la comune consapevolezza che dalla nostra capacità di dare esempi positivi, di dare a

loro e ai cittadini in genere lo spazio dovuto, perché è nel nome del popolo italiano che noi esercitiamo la nostra funzione e in favore degli studenti che va esercitata l'attività didattica, dipende la fiducia e il desiderio in una società più corretta, più giusta.

Sicché questa sinergia scuola-università-justizia, in quanto finalizzata a un progetto educativo, base fondamentale per costruire la società del futuro, va mantenuta, incrementata e rinsaldata.

E in questo il Tribunale apre le porte, per stimolare entusiasmi e per ricevere in cambio proprio la freschezza di un approccio con il nostro mondo pieno di curiosità e di domande, perché tutti siamo chiamati a “dare conto” del nostro operato.

5- L'Ufficio del processo.

Nel 2018, si è concretamente avviato, inoltre, l'Ufficio del processo, da me presieduto e composto da personale amministrativo e da, attualmente, cinque tirocinanti.

Purtroppo, su quest'ultimo fronte, non si è riuscito a colmare l'organico che avevo previsto in dieci unità.

L'ufficio, coordinato dal direttore amministrativo delle prime due sezioni giurisdizionali, è composto da due funzionari e un assistente, per altro non tutti a tempo pieno e non è dotato di autonoma dotazione informatica per i tirocinanti.

L'obiettivo del predetto ufficio consiste in primo luogo nella eliminazione dell'arretrato più datato.

In tal senso, si è proceduto all'analisi dettagliata delle pendenze e alla loro definizione, ove possibile.

Un primo approccio è consistito nella individuazione di udienze tematiche, volte a individuare l'interesse per i ricorsi più datati.

Inoltre, sono state organizzate centralmente le udienze di smaltimento dell'arretrato, individuando i ricorsi seguendo l'ordine cronologico, al netto dei fascicoli connessi.

Tali udienze, nel numero di cinque, sono state deliberate dal CPGA, compatibilmente alla assegnazione del personale di magistratura che ha aderito al progetto di smaltimento dell'arretrato.

Un ulteriore contributo è stato fornito dai Presidenti delle Sezioni giurisdizionali di questo Tribunale, che hanno ridotto il numero delle pendenze esistenti attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici.

Per quanto riguarda l'attività espletata dai tirocinanti preposti all'ufficio del processo, gli stessi hanno prestato assistenza al magistrato assegnato nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, effettuando ricerche giurisprudenziali, legislative, dottrinali e documentali, evidenziando questioni su cui si sono delineati contrasti di giurisprudenza. I predetti tirocinanti hanno presenziato alle pubbliche udienze e alle relative camere di consiglio, limitatamente alle cause loro assegnate. Gli stessi sono stati adibiti temporaneamente ai vari servizi di questo Tribunale, al fine di consentire loro una compiuta cognizione dell'intero iter processuale.

Infine, hanno svolto una attività di ricerca nell'ambito di convegni e incontri che si sono tenuti presso questo ufficio e hanno fornito un contributo, con la massimazione delle sentenze di rilievo del Tribunale, alla inaugurazione dell'anno giudiziario.

I vantaggi conseguiti attraverso lo svolgimento della predetta attività sono individuabili principalmente nella considerevole riduzione delle pendenze più risalenti.

In particolare si segnala, a titolo esemplificativo, che nel decennio compreso tra l'anno 1984 ed il 1994 sono stati definiti 586 ricorsi attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici e collegiali.

Conclusivamente, va detto che l'attività svolta dall'UDP ha dato un notevole impulso allo smaltimento dell'arretrato. Attività che, per la prima volta, è stata effettuata in modo sistematico, non occasionale ed episodico. Ciò ha consentito l'azzeramento delle pendenze più risalenti presso questo Tribunale, con un guadagno sia sotto il profilo dell'immagine che economico, in quanto ha comportato una riduzione delle pretese relative alla legge Pinto.

A prescindere dalla approvazione della prosecuzione del programma di smaltimento arretrato, l'attività demandata all'UDP dovrà continuare realizzando l'obiettivo di monitorare i flussi dei ricorsi (pendenti e in arrivo) e di proporre al Presidente del Tribunale le linee guida per uniformare l'attività di riduzione dell'arretrato, in tutte le quattro sezioni del tribunale. A questo proposito si segnala che con Decreto Presidenziale 78/2018, di ripartizione dei ricorsi per l'anno 2019, ho previsto, per la prima volta, che le assegnazioni già intervenute e i fascicoli già trattati e non definiti dalle Sezioni, rimangano assegnati alle stesse fino alla definizione del giudizio. In tal modo, sarà possibile monitorare con precisione le pendenze di ogni singola sezione interna di questo Ufficio giudiziario.

6 - Il TAR Catania e i risultati raggiunti nel 2018.

Nel 2018, per come si evince dalla tabella "A" allegata alla presente relazione, la Sezione Staccata di Catania ha ridotto le controversie in attesa di definizione di 8.526 unità, pari al **10,44% in più rispetto al 2017 (7.720) e al 29.59 % in più, in termini assoluti**, raggiungendo e superando abbondantemente anche quest'anno l'obiettivo dell'abbattimento del 10%, indicato dalla deliberazione del 15 settembre 2011 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in misura analoga a quello previsto dall'art. 37, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011.

Al 31 dicembre 2018 risultavano infatti pendenti, presso la Sezione Staccata di Catania del T.A.R. della Sicilia, 21.367 ricorsi contro i 27.690 pendenti al 31 dicembre 2017, mentre ne sono stati introitati ulteriori 2.203.

Catania si colloca così nella fascia alta dei Tribunali amministrativi “virtuosi”, realizzando altresì anche quest’anno la più alta variazione percentuale di abbattimento delle pendenze con la chiusura nel corso del 2018, come detto, di 8.526 dei ricorsi che risultavano aperti a fine 2017.

Come numero di ricorsi totali definiti la sezione Staccata di Catania, con 10.479 provvedimenti pubblicati, al netto delle ordinanze (pari a ulteriori n. 1229), si colloca anche quest’anno al secondo posto dopo il T.A.R. ROMA, il cui organico, come è noto, è di gran lunga superiore a quello del nostro Tribunale.

I risultati sin qui descritti sono stati raggiunti, nonostante la circostanza che nel 2018, a causa di quelli notevoli già conseguiti negli anni precedenti, il TAR Catania sia rientrato nella “seconda fascia” delle ore di flessibilità a disposizione del personale di Segreteria e, quindi, è stato possibile assegnare allo stesso soltanto otto ore, piuttosto che dodici, per l’attività di smaltimento dell’arretrato.

Per questo importante ulteriore risultato va ribadito il plauso e il convinto ringraziamento al personale amministrativo, che si è indistintamente impegnato sotto la guida attenta dei dirigenti e dei Presidenti della Sezione, nonché ai Colleghi Magistrati, che, nonostante la grave carenza di organico e la complessità delle questioni spesso assegnate, si sono prodigati nella quasi totalità, assumendosi oneri ben più rilevanti di quelli strettamente stabiliti dalla delibera di carichi di lavoro.

Detti risultati sono stati possibili grazie anche alla particolare abnegazione dei Presidenti, che, oltre ai compiti istituzionali, si sono fatti carico anche

della redazione delle decisioni, oltre che alla decretazione prevista per la chiusura del processo al di fuori della sede collegiale.

Rispetto all'anno precedente vi è stato un aumento delle sentenze, attestatesi nel numero di 1873, di cui 297 in forma semplificata, anche in verità per effetto delle udienze straordinarie rivolte allo smaltimento dell'arretrato.

Volendo operare un approfondimento dei dati, nel corso del 2018 sono stati depositati 2.203 nuovi ricorsi contro i 2.296 del 2017, con un calo di circa il 4,9%, segno di una evidente crisi non della Giustizia, ma dell'economia in genere, anche se è da dire che i dati più sensibili, relativi agli appalti, evidenziano che vi è una sostanziale "tenuta" in termini assoluti di detto tipo di contenzioso, pari a 161 ricorsi, sostanzialmente il medesimo rispetto ai 170 del 2017. Da un esame per materie dei nuovi ricorsi, tale diminuzione appare conseguente anzitutto alla flessione dei contenziosi per le ottemperanze ai giudicati, dove si è registrato il deposito di 480 ricorsi rispetto ai 512 dell'anno precedente, con una differenza di 32 in meno.

Sono stati assunti 6414 decreti decisorii, contro i 8.219 del 2017, e tra essi 5885, contro i 7445 del 2017, decreti di perenzione, 567 decreti di estinzione, 324 provvedimenti di interruzione.

Sono state pubblicate 679 ordinanze cautelari contro le 756 del 2017, 550 ordinanze collegiali, contro 1088 del 2017.

Tali risultati sono stati raggiunti con gli organici di magistratura e di segreteria ridotti ancora ai minimi.

In effetti, dall'1 marzo 2018, sono entrati in servizio due nuovi Colleghi provenienti dal concorso espletato e dall'1 maggio, altri tre, trasferiti da altra sede, a fronte dell'uscita di due unità. Sicché, al momento, l'organico complessivo si attesta a 16 Magistrati, con organico di diritto di 23, oltre i

Presidenti e con un Collega che, essendo membro del Consiglio di Presidenza, ha diritto allo sgravio di due udienze su tre e con i nuovi colleghi, che, nel primo trimestre, secondo la circolare carichi di lavoro, hanno avuto diritto all'assegnazione pari a 1/3 del carico ordinario.

E' da dire, inoltre, che per quanto riguarda la carenza del personale di Segreteria, la stessa è stata parzialmente colmata con l'arrivo di tre dipendenti area II, a fronte del pensionamento di uno, stessa area.

Si è già detto che attualmente i tirocinanti sono cinque con l'ingresso di due unità avvenuto soltanto a marzo 2019, mentre per il 2018 vi sono state tre unità.

Il Tribunale, quindi, si sta avviando al ripianamento dei ricorsi arretrati, purtroppo con l'utilizzo delle perenzioni, non essendo per molti di essi più presente, per il decorso degli anni, un interesse concreto.

L'attività, però, oltre che dovuta è comunque rivolta a eliminare costi per lo Stato per gli indennizzi derivanti dalla c.d. legge Pinto e, come già richiamato, è stata svolta tenendo presente il criterio cronologico, sicché si è passati a pendenze ancora risalenti al 1982, a pochissime negli anni 1992 1994 e con il risultato previsto di chiudere entro giugno con i ricorsi più datati all'anno 2000.

7 – La giurisprudenza della Sezione Staccata.

In appendice alla relazione sono allegate alcune decisioni pubblicate dalla Sezione Staccata di Catania nel 2018.

Esigenze di tempo e di sintesi giustificano un rimando alla lettura senza che siano commentate in questa sede, benché tutte meritino l'adeguata riflessione.

8 – L'avvio del 2019 e le prospettive.

Ho già indicato le criticità che impediscono una maggiore produttività.

Chiaro è che siamo ancora distanti dal ripianamento dell'organico dell'Ufficio, che, quest'anno, ha avuto quattro sezioni con 4 Magistrati, con un organico di diritto di 23 oltre i 4 Presidenti.

Tuttavia, si cercheranno di eguagliare anche per il 2019 i risultati sin qui raggiunti in ordine all'abbattimento, grazie alla maggiore esperienza acquisita dall'Ufficio del processo, alle udienze tematiche volte alla declaratoria della permanenza dell'interesse al ricorso e con l'attività monocratica dei Presidenti.

Particolarmente degne di nota, poiché rivolte a eliminare contenzioso "vivente", saranno le udienze straordinarie finalizzate all'eliminazione dell'arretrato.

Infine è ferma l'intenzione di continuare l'attività di collaborazione con la scuola e l'Università, a proporre e ospitare importanti convegni e giornate di studio.

Questi gli obiettivi, che insieme a quelli culturali vogliono caratterizzare il 2019.

Questi i mezzi ancora insufficienti per rendere un saldo positivo tra ricorsi introitati e sentenze rese nell'anno.

C'è molto ancora da fare, ma la volontà non manca.

Occorre maggior personale e, da subito, una nuova regolamentazione delle modalità di assegnazione dei fascicoli.

Lo dobbiamo ai tanti cittadini che attendono una risposta di giustizia. Lo dobbiamo allo Stato che rappresentiamo. Lo dobbiamo alla nostra dignità,

che non è orgogliosa quando è costretta a non poter fornire un servizio rapido, efficiente e giusto.

Grazie per avermi pazientemente ascoltato. Grazie per essere intervenuti

APPENDICE GIURISPRUDENZIALE

(a cura della D.ssa Francesca D' Angelo e D.ssa Violette De Luca)

ACCESSO AGLI ATTI

Sez. III, 19.02.2018, n. 390 (Pres. Burzichelli – Est. Boscarino)

In materia di accesso agli atti, il relativo diritto può essere esercitato dal contribuente nei procedimenti tributari che lo riguardano, premessa la sussistenza di un interesse diretto alla conoscenza degli atti della P.A., ivi compresi i pareri legali che costituiscono in sostanza atti endoprocedimentali sui quali, tra gli altri, l'Amministrazione fonda il proprio convincimento.

Sez. IV, 21.12.2018, n. 2485 (Pres. Est. Iannini)

Oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi e tali non possono essere considerati gli atti di natura processuale o, comunque, relativi ad un procedimento che si svolge o si sia svolto innanzi a un'Autorità giudiziaria, con la conseguenza che va esclusa la proponibilità dell'*actio ad exhibendum* in relazione ad atti attinenti all'esercizio della funzione giurisdizionale o di altro potere dello Stato diverso da quello amministrativo. La situazione non pare mutata a seguito dell'introduzione dell'accesso civico "libero" ad opera dell'art. 5 del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, le cui principali innovazioni hanno riguardato l'ampliamento della platea dei soggetti legittimati. E' pertanto legittimo il diniego opposto dalla dal Ministero della Giustizia in ordine ad un istanza avanzata da un avvocato, tendente ad ottenere l'accesso ad atti e documenti di un procedimento innanzi all'Autorità giudiziaria, diretto alla liquidazione di compensi, che, per quanto sopra specificato, devono ritenersi sottratti all'accesso.

AMBIENTE

Sez. I, 19.03.2018, n. 547 (Pres. Savasta - Est. Monica)

Rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche e non in quella del G.A., una controversia avente ad oggetto l'impugnazione in s.g. di una ordinanza con la quale il Sindaco, ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006, ha disposto l'istituzione di una c.d. "area di salvaguardia" a servizio di un pozzo di acqua destinata al consumo umano; la suddetta ordinanza, infatti, è finalizzata – attraverso il divieto di destinazioni e attività pregiudizievoli alla qualità delle acque destinate al consumo umano – ad assicurare la loro utilizzazione e tutela dall'inquinamento, con conseguente diretta ed immediata inerenza della relativa controversia alla disciplina al demanio idrico.

Sez. I, 12.06.2018, n. 1253 (Pres. Savasta -Est. Sidoti)

La liberalizzazione dell'attività di recupero e dell'attività di raccolta di rifiuti di plastica mediante ecoconferitori – qualificabile come attività di pubblico interesse ai sensi dell'art.177, co.1, del D.Lgs. n.152/2006 – non comporta che la stessa possa svolgersi al di fuori di qualsivoglia programmazione con l'ente pubblico e al di fuori di un convenzionamento con il Comune (art.199 e segg. d.lgs. 152/2006). In caso contrario, in presenza di attività private autonome, ancorchè autorizzate, l'attività di monitoraggio della raccolta potrebbe subire menomazioni, potenzialmente determinando una alterazione della percentuale di raccolta rilevata rispetto a quella effettiva, esponendo di contro il Comune al rischio di penali qualora la percentuale rilevata sia inferiore all'obiettivo minimo sancito dalla legge. In assenza di un preciso accordo giuridicamente vincolante che regolamenti i rapporti tra impresa privata e comune, l'attività di raccolta di rifiuti di plastica tramite ecoconferitori svolta dalla ricorrente, deve quindi considerarsi illegittima in quanto al di fuori del sistema integrato, come previsto dal D.Lgs. 152/2006.

Sez. I, 16.07.2018, n. 1495 (Pres. Savasta - Est. Mulieri)

E' illegittimo, per violazione degli artt. 192, 245, comma 2, e 242 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e di difetto di istruttoria, il provvedimento con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ordinato al legale rappresentante di una raffineria di provvedere alla bonifica, mediante avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti RSU rinvenuti nel sottosuolo all'interno di un'area di proprietà (nella specie, di un sito di interesse nazionale), al ripristino dello stato dei luoghi ed a trasmettere un documento di recepimento delle stesse disposizioni, che sia motivato con esclusivo riferimento al fatto che detto ritrovamento dei rifiuti è avvenuto su terreni di proprietà dell'interessato, in assenza di alcun comportamento doloso, o quanto meno colposo, imputabile al destinatario del provvedimento stesso.

Sez. I, 13.8.2018, n. 1694 (Pres. Savasta – Est. Boscarino)

Allorquando un'area ricada nell'ambito di un sito di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/06, spetta al Ministero accertare l'avvenuta restituzione delle aree agli usi legittimi e rilasciare le autorizzazioni sia relativamente a nuove attività, sia con riferimento ad attività in corso e modifiche sull'esistente. Allorquando venga dedotta la violazione del noto principio «chi inquina paga», di derivazione eurounitaria (artt. 191 e 192 del TFUE), la parte è tenuta a fornire elementi per raffrontare l'epoca alla quale risalga l'inquinamento rispetto la data di acquisto del suolo per il quale viene prescritta la caratterizzazione, anche qualora l'immobile ricada all'interno di un sito di bonifica di interesse nazionale, pertanto in una situazione di inquinamento diffuso. Anche in carenza di una previsione esplicita circa la sorte delle pratiche edilizie all'interno della perimetrazione di un sito di bonifica di interesse nazionale, deve logicamente ritenersi che la previa caratterizzazione delle aree oggetto di attività potenzialmente inquinanti sia necessaria ai fini del rilascio dei titoli edilizi, dovendosi subordinare l'utilizzo delle aree all'accertamento di conformità dei suoli ai valori limite fissati nel D.M. 471/99 per le specifiche destinazioni d'uso previste dagli

strumenti urbanistici vigenti nonché alla verifica che detto utilizzo non pregiudichi la bonifica ove necessaria. Dall'esame complessivo della normativa di cui al D.Lgs. 152/06 può trarsi la conclusione che in un sito contaminato, o in situazione di contaminazione storiche, l'esecuzione di opere sul terreno inquinato può essere ammessa solo dopo la bonifica del suolo e delle falde, cd. restituzione agli usi legittimi. L'inclusione di una determinata area all'interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione. L'atto di sospensione delle determinazioni su pratiche edilizie in area SIN deve ritenersi ammesso non in via generale ed astratta, ma sulla base di un giudizio discrezionale dell'amministrazione, previa valutazione delle caratteristiche e consistenza dell'intervento proposto da privato, il che esclude in radice la natura vincolata dello stesso e, conseguentemente, la possibilità di invocare l'operatività dell'art. 21- octies, comma 2, della L. n. 241/1990.

ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI

Sez. I, 29.03.2018, n. 670 (Pres. Savasta - Est. Monica)

È illegittima, per difetto di motivazione, la delibera del Consiglio comunale di revoca dalla carica del Presidente del Consiglio comunale, motivata con riferimento al fatto che la asserita mancanza dell'opposizione politica in consiglio comunale è idonea a spogliare delle caratteristiche tipiche del *munus*, il ruolo del presidente del consiglio, piuttosto che su gravi e comprovati inadempimenti riguardanti la violazione dei doveri di neutralità o imparzialità, posti in essere dall'interessato; infatti, possono costituire ragioni legittimamente fondanti la revoca del Presidente del Consiglio comunale solo quei comportamenti, tenuti o meno all'interno dell'organo, idonei a far venir meno il rapporto fiduciario posto a fondamento della relativa nomina, con conseguente illegittimità della revoca non assistita da ragioni che diano congruamente atto delle circostanze oggettive che hanno dato luogo alla effettiva rottura del rapporto di fiducia.

Sez. III, 18.07.2018, n. 1525 (Pres. Burzichelli – Est. Trebastoni)

I crediti derivanti da provvedimenti giudiziari passati in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto dell'ente locale non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'ente locale.

ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA P.A.

Sez. III, 5.01.2018, n. 10 (Pres. Est. Savasta)

Prima della definizione del piano che stabilisce il numero di ore di sostegno necessario a garantire la corretta formazione di un alunno disabile, l'amministrazione scolastica resta pienamente investita delle potestà relative alla formazione del P.E.I. e, soprattutto, nella fase che precede la definizione dello stesso, risulta inconfigurabile qualsivoglia profilo discriminatorio, che, si ravvisa solo nell'omessa, parziale o incompleta attuazione del piano e che concreta, a ben vedere, l'identificazione della giurisdizione ordinaria, come provvista di capacità cognitoria, ai sensi dell'art.28 D.Lgs n. 150/2011.

Sez. IV, 30.07.2018, n. 1641 (Pres. Iannini - Est. Francola)

Nei concorsi pubblici, la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, costituisce un momento essenziale e decisivo per la legittimità dell'intera procedura, poiché funzionale a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'intero operato e del giudizio della Commissione, in ossequio ai principi di cui all'art. 97 Cost.; si impone, di conseguenza, la determinazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri. E' pertanto illegittimo il provvedimento emesso da una Azienda Sanitaria Provinciale, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di un concorso per l'assegnazione di un incarico libero professionale per posti di psicologo di durata annuale, nel caso in cui i criteri di valutazione dei titoli siano stati elaborati dalla commissione giudicatrice dopo l'esame preliminare delle domande dei candidati e, quindi, dopo avere preso visione dei titoli da costoro allegati, così contravvenendo ai richiamati principi.

CONTRATTI PUBBLICI

Sez. I, 08.01.2018, n. 30 (Pres. Burzichelli, Est. Mulieri)

Nel caso in cui il bando di gara richieda espressamente che la busta contenente le offerte sia, a pena di esclusione, sigillata e controfirmata "su tutti i lembi di chiusura", per adempiere a quanto richiesto si dovrà far riferimento al lembo della busta che viene chiuso da chi la utilizza, con esclusione dei lembi preincollati dal fabbricante; ne consegue che si deve ritenere abbia assolto all'onere richiesto, l'impresa che ha apposto il sigillo e la controfirma solo sul lembo aperto di una busta c.d. "a sacchetto" senza l'ulteriore sigillatura sul lembo originariamente incollato dal fabbricante della busta medesima. In un'ottica sostanzialistica (che ha poi trovato conferma nel criterio valutativo introdotto dal comma 1-bis dell'art. 46 D.Lgs. n. 163 del 2006), deve ritenersi che l'onere di sigillatura delle buste contenenti offerta e documentazione risulti integrato da una modalità di chiusura ermetica, tale da assicurare l'integrità del plico ed impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità per cui tale adempimento è richiesto.

Sez. II, 10.01.2018, n.59 (Pres. Brugaletta -Est. Barone)

Il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del d.lg. 50/2016 permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica quale espressione del principio del *favor participationis* e consente l'ammissione in gara di offerte aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste. Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza (come tale vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice), ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottempera in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto.

Sez. III, 11.01.2018, n. 89 (Pres. Savasta – Est. Leggio)

E' astrattamente conforme alla disposizione dell'art. 261, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, la norma di un bando di gara che consente ai raggruppamenti temporanei di professionisti di qualificarsi imponendo al soggetto mandatario di coprire una quota minima, tra il 20% ed il 60%, di capacità tecnica e ponendo cumulativamente a carico dei soggetti mandanti la restante percentuale. E' infatti consentito alla stazione appaltante richiedere che i mandanti di un raggruppamento tra progettisti contribuiscano alla qualificazione del raggruppamento temporaneo, purché non siano ad essi richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

Sez. III, 29.01.2018, n. 226, (Pres. Est. Burzichelli)

In materia di gare ad evidenza pubblica, la mancata allegazione di un documento pur richiesto a pena di esclusione comporta inevitabilmente l'estromissione del concorrente dall'aggiudicazione medesima, non rilevando che l'informazione circa la capacità economica di questi ben potesse essere reperita altrimenti, in ogni caso previa opzione tempestiva di validi strumenti sostitutivi.

Sez. III, 29.01.2018 n. 227, (Pres. Est. Burzichelli)

E' illegittima la clausola di un bando per l'affidamento di un appalto di servizi, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella parte in cui prevede di attribuire al punteggio economico, quale tetto massimo, un rilievo del 40%; infatti, l'art. 10-bis dell'art. 95 del d. lgs. n. 50 del 2016, introdotto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 56/2017, impone alla stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%. 2. In materia di appalto, in sede di pubblicazione del bando occorre che siano resi noti i costi della manodopera, secondo le tabelle appositamente predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, atteso che in mancanza si procederà alla determinazione dei costi *de quo* in ossequio al dettato di cui all'art. 216 del codice degli appalti.

Sez. III, 29.01.2018 n. 228, (Pres. Est. Burzichelli)

Qualora, nel disciplinare di gara di un bando pubblico sia prevista la clausola sociale, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione e dei principi di libera concorrenza, questa va

equilibrata nel contesto dell'organizzazione aziendale dell'imprenditore subentrante, atteso che i lavoratori che ivi non trovino spazio, resta garantito l'utilizzo delle misure previste per gli ammortizzatori sociali.

Sez. III, 19.02. 2018, n. 389 (Pres. Burzichelli - Est. Boscarino)

Nelle gare pubbliche l'onere di immediata impugnazione del bando non può ritenersi limitato solo ai requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura comparativa, ma investe anche l'asserita insufficienza, rispetto al costo del lavoro, dell'importo onnicomprensivo posto a base di gara in relazione alle prescritte quantità e qualità delle prestazioni richieste, così incidendo direttamente sulla formulazione dell'offerta e impedendone la corretta e consapevole elaborazione. 2. La pubblicazione della delibera di aggiudicazione all'albo pretorio non è idonea, di per sé sola, nel sistema previsto dall'art. 79, quinto comma, del decreto legislativo n. 163/2006 a determinare la decorrenza del termine di impugnazione, se ad essa non si accompagna la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati secondo la regola di cui al successivo comma 5-bis, facendo così decorrere il termine di impugnazione di trenta giorni ex art. 120, comma 5, c.p.a.; inoltre, a seguito della proposizione di ricorso l'Amm.ne ha l'onere della comunicazione individuale degli esiti della gara alla ricorrente (art. 76, comma 5, del d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale "Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva").3. Nelle gare di appalto, l'intangibilità dei trattamenti salariali minimi è posto a presidio sia della serietà dell'offerta e della corretta esecuzione delle prestazioni appaltate sia dell'adeguatezza delle spettanze retributive dovute ai lavoratori ed ha lo scopo di evitare che il confronto concorrenziale tra le imprese partecipanti ad una gara si svolga sul terreno del costo della manodopera, a discapito delle garanzie economiche a tutela di quest'ultima. Va peraltro considerato che ormai l'inderogabilità dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali è stata positivizzata nell'art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016.

Sez. I, 27.02.2018, n. 466 (Pres. Savasta - Est. Monica)

Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale della P.A., a seguito della revoca dell'aggiudicazione di una gara di appalto, ove: a) l'aggiudicazione, in considerazione della sua impugnazione da parte del concorrente secondo graduato, non sia valsa a conferire all'aggiudicatario il beneficio sperato "senza margine di incertezza alcuno", con la conseguenza che, dal punto di vista soggettivo, l'impresa non poteva essere logicamente persuasa di ottenere l'affidamento in questione, tanto più alla luce della sentenza di primo grado di

accoglimento del relativo ricorso; b) relativamente all'elemento cronologico, il lasso di tempo (oltre 2 anni) trascorso tra l'aggiudicazione definitiva e gli impugnati provvedimenti di revoca sia dovuto, non già ad un comportamento colposamente dilatorio della stazione appaltante idoneo a consolidare nell'aggiudicatario un affidamento circa la stipula del contratto, bensì alla circostanza oggettiva dell'instaurazione di un giudizio volto all'annullamento di tale aggiudicazione conclusosi solo con la sentenza di appello di dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso. Ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1 bis, della l. n. 241/1990, nel caso di legittima revoca della procedura di gara pubblica, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dell'indennizzo ivi previsto, da ragguagliare in via equitativa alle spese relative alle attività preliminari che l'impresa ha posto in essere sulla base del convincimento che l'affare sarebbe andato a buon fine sino alla conclusione del contratto. Tale indennizzo deve essere commisurato al solo danno emergente e, dunque, ai costi sostenuti fino al momento della revoca, sia per la partecipazione alla gara, sia per le lavorazioni preliminari eventualmente effettuate, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio dalla stessa dichiarato, senza peraltro che l'importo debba necessariamente coincidere con l'effettivo esborso sopportato, potendo esso essere equitativamente liquidato.

Sez. II, 05.03.2018, n. 497 (Pres. Brugaletta -Est. Barone)

Nell'ipotesi in cui il disciplinare di gara prescrive che il plico dell'offerta sia «idoneamente sigillato», senza prevedere specifiche modalità di sigillatura, considerato che il verbo sigillare è ormai utilizzato nel linguaggio comune non nel suo significato etimologico di apposizione di un sigillo, ma in quello estensivo indicante una chiusura ermetica tale da impedire ogni accesso o rendere evidente ogni tentativo di apertura, l'uso di un sigillo in ceralacca non può ritenersi strumento esclusivo indispensabile per impedirne la manomissione (apertura + richiusura) a plico inalterato, costituendo invero l'apposizione dei timbri e la controfirma sul lembo di chiusura — da intendersi quale imboccatura della busta chiusa dall'utilizzatore, con esclusione dei lembi preincollati dal fabbricante — una modalità di sigillatura di per sé idonea a prevenire eventuali manomissioni.

Sez. III, 08.03.2018, n. 498 (Pres. Burzichelli - Est. Leggio)

Il giudizio di verifica dell'anomalia, finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà dell'offerta ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte, ha natura globale e sintetica al fine di valutare se l'anomalia delle diverse componenti si traduca in un'offerta complessivamente inaffidabile, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento. Tuttavia, nel caso di specie, il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguarda una voce dell'offerta che, per la sua rilevanza ed incidenza complessiva, rende l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante. Deve, quindi, concludersi

che la mancata considerazione dei costi aggiuntivi rende sicuramente inattendibili e non esaustive le giustificazioni formulate dalla controinteressata nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, ed illegittimo il giudizio di congruità.

Sez IV, 8.3.2018, n. 758 (Pres. Iannini - Est. Bruno)

E' nulla, per violazione di norme imperative, la clausola di un contratto d'appalto che prevede la possibilità di rinnovo tacito del contratto per ulteriori periodi (di numero potenzialmente indefinito). Se, sul piano civilistico, va tenuta ferma la distinzione tra rinnovo del contratto (che implica una rinegoziazione delle condizioni) e la semplice proroga dello stesso (che implica un mero differimento in avanti del termine di esecuzione); da altro punto di vista, analizzando i due fenomeni sotto l'ottica della contrattualistica pubblica e della relativa normativa, le vicende non possono che essere considerate unitariamente, essendo unificate dalla *ratio* che ha ispirato il legislatore ad imporre il divieto di rinnovo dei contratti: l'interesse pubblico tutelato, infatti, risiede nell'esigenza di impedire che il rinnovo, così come la proroga, si traduca nella elusione dei principi di concorrenza e di ricorso alla selezione pubblica per l'individuazione del contraente con la PA.

Sez. III, 09.03.2018, n. 505 (Pres. Burzichelli – Est. Leggio)

La disposizione di cui all'art. 95, comma 10, del d.lg. 50/2016, che prevede espressamente che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costituisce norma imperativa di legge, non derogabile dal bando, che si inserisce direttamente nell'atto unilaterale amministrativo anche in presenza di clausole contrastanti difformi (in applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., pacificamente applicabili all'atto amministrativo ex art. 1324 c.c.).

Sez. III, 14.03.2018, n. 544 (Pres. Burzichelli - Est. Boscarino)

Devono considerarsi 'immediatamente escludenti' (anche) clausole non afferenti ai requisiti soggettivi, ma attinenti alla formulazione dell'offerta, sia sul piano tecnico che economico laddove esse rendano (realmente) impossibile la presentazione di una offerta; disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; ovvero contemplino condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente. L'illegittimità di regole inidonee a consentire una corretta e concorrenziale offerta economica incide direttamente sulla formulazione dell'offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, sicché non sussiste l'onere di partecipazione alla procedura di colui che intenda contestarle, in quanto le ritiene tali da impedirgli l'utile presentazione

dell'offerta e, dunque, sostanzialmente impeditiva della sua partecipazione alla gara. 2. L'affidamento del servizio di gestione di distributori automatici di snack e bevande può essere ricondotto pacificamente nell'ambito della concessione di servizi, che si differenzia dall'appalto di servizi, in quanto il corrispettivo della fornitura consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo; va al riguardo evidenziato che l'articolo 30 del D.L.vo 163/06 sottrae le concessioni alle disposizioni riferite ai contratti pubblici, ma le assoggetta comunque al rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici di cui all'art. 2, co. 1, D.L.vo 163/06 e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, con residuale obbligo, pertanto, di procedure selettive che, anche attraverso una gara informale, assicurino il rispetto dei suddetti principi. 3. E' illegittima una procedura aperta per l'affidamento della concessione in uso nell'ambito di strutture ospedaliere di spazi per servizio ristoro mediante distributori automatici di bevande, snack/merendine/dolci, pizze, prodotti da forno freschi, ove la *lex specialis* non indichi la stima del fatturato.

Sez. III, 03.04.2018, n. 690 (Pres. Burzichelli – Est. Leggio)

La tariffa di legalità, determinata dal prefetto per il servizio di vigilanza, non avendo natura autorizzativa-prescrittiva ma solo di parametro di congruità, non può spiegare alcuna incidenza diretta su una gara per l'affidamento del servizio di vigilanza, poiché nel nuovo modello di determinazione tariffaria, l'aspetto della partecipazione alla gare pubbliche rileva su un diverso piano, potendo la società di vigilanza partecipante alle gare proporre la migliore offerta in base alle proprie valutazioni imprenditoriali e l'amministrazione precedente aggiudicare in base alle considerazioni di stretta convenienza e rimanendo l'istituto prescelto, laddove non rientri nel recinto di congruità individuato dalla prefettura, soggetto a particolari controlli da parte di quest'ultima, non essendo ravvisabile nell'ordinamento giuridico vigente alcuna disposizione normativa, di rango primario o secondario, che autorizzi i prefetti a fissare, in via preventiva e con carattere di generalità, tariffe minime e inderogabili per i servizi di vigilanza.

Sez. I, 12.04.2018, n. 752 (Pres. Est. Savasta)

E' illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha escluso una ditta da una gara di appalto, motivato con riferimento alla violazione del termine perentorio di dieci giorni entro cui è stato posto in essere l'adempimento richiesto al concorrente con il soccorso istruttorio, ove si tratti di adempimento relativo ad una omissione inidonea, di per sé, a determinare l'esclusione automatica dalla gara.

Sez. III, 2.05.2018, n. 887 (Pres. Burzichelli – Est. Leggio)

Ai contratti di fornitura di beni o servizi ad esecuzione periodica o continuativa, degli enti di cui all'articolo 1 della L.R. della Sicilia n. 21/1985 e delle società a prevalente

capitale pubblico degli enti locali, si applicano le norme dell'articolo 44, punto 4, della n. 724/1994 e, dunque, non è ammessa la revisione dei prezzi.

Sez. I, 4.05.2018, n. 894 (Pres. Savasta - Est. Scianna)

E' illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale un Comune, nonostante il parere contrario espresso dall'Avvocatura comunale, ha revocato in autotutela l'aggiudicazione definitiva di una gara di appalto di servizi, motivato con riferimento al difetto del possesso, da parte della ditta risultata vittoriosa, del requisito della regolarità contributiva e al parere in tal senso espresso dall'ANAC, nel caso in cui: a) l'INPS, in ragione dei crediti vantati dall'aggiudicataria nei confronti del medesimo Istituto, abbia successivamente rilasciato nei confronti della ditta interessata un DURC regolare; b) la P.A. non abbia indicato le ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto alla mera illegittimità dell'atto e non abbia concretamente comparato l'interesse pubblico con l'interesse della ditta al mantenimento del servizio.

Sez. III, 8.05.2018, n. 922 (Pres. Est. Burzichelli)

La norma di cui all'art. 82, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 non intende sottrarre la componente del costo della manodopera alla quantificazione della base d'asta e al confronto concorrenziale, ma si limita a fissare delle regole da seguire in sede di subprocedimento per la verifica di congruità dell'offerta, consentendo in tale sede alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali inderogabili, sui quali non sono ammesse giustificazioni, e nello stesso tempo dando spazio alla valutazione di efficienze organizzative dell'impresa, che conducano alla scelta dell'offerta realmente economicamente più bassa. 2. E' illegittima una clausola della *lex specialis* secondo cui il costo della manodopera non è soggetto a ribasso, atteso che tale clausola introduce una causa di esclusione (delle offerte che avessero compreso tale voce di costo) non contemplata dalla legge e, pertanto, priva di effetto ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006; deve pertanto ritenersi che la mancata osservanza dell'obbligo di non comprimere il costo della manodopera da parte della ricorrente e la successiva disapplicazione della relativa disciplina della *lex specialis* da parte della stazione appaltante costituiscano comportamenti del tutto legittimi, attesa la nullità sancita dall'art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006.

Sez. II, 07.06.2018, n. 1201 (Pres. Brugaletta – Est. Cabrini)

In assenza di elementi probatori in ordine alla misura dell'utile che la ricorrente avrebbe potuto trarre dall'aggiudicazione e, soprattutto, in ordine al fatto di non aver altrimenti utilizzato i materiali eventualmente tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione, il danno risarcibile va equitativamente determinato nella misura del 5% (cinque per cento) del valore della commessa (da determinarsi in ragione del ribasso offerto in gara dalla ricorrente), misura che può reputarsi sufficiente ad assorbire anche il c.d. danno curriculare richiesto. Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono dovuti la

rivalutazione secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) e gli interessi corrispettivi, da computarsi al saggio legale sulla somma rivalutata, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, dovendo successivamente essere corrisposti i soli interessi legali - trattandosi di debito di valuta - fino all'effettivo soddisfo.

Sez. III, 3.07.2018, n. 1407 (Pres. Est. Burzichelli)

Con riferimento all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, va applicata la regola secondo cui la gravità dell'evento potenzialmente sussumibile nell'ambito del "grave errore professionale" è ponderata dalla stazione appaltante e che l'operatore economico è tenuto a dichiarare le situazioni e gli eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure concorsuali, non potendosi configurare in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare e sussistendo piuttosto l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di propria competenza.

Sez. III, 3.07.2018, n. 1408 (Pres. Est. Burzichelli)

Alla luce della ripartizione degli obblighi gravanti sulle parti in tema di raccolta differenziata risultano palesemente illegittime le disposizioni degli atti di gara tendenti ad addossare all'appaltatore tutte le "penalità" (o "ritenute") semplicemente in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti negli atti di gara a prescindere da qualsiasi inadempimento contrattuale.

Sez. III, 5.07.2018, n. 1415 (Pres. Burzichelli – Est. Trebastoni)

La partecipazione in raggruppamento temporaneo, insieme a un membro della Commissione di gara, a tre selezioni volte all'affidamento di appalti pubblici, evidenzia un rapporto che è o può essere percepito come fonte di un *vulnus* all'imparzialità del commissario di gara, potendo ritenersi che questi abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale a favorire, nell'espletamento delle sue funzioni, il soggetto, partecipante alla gara come concorrente, con cui in altre gare egli si riunisce in raggruppamento.

Sez. I, 16.07.2018, n. 1496 (Pres. Savasta -Est. Sidoti)

La possibilità di tenere in considerazione i c.d. servizi analoghi consente di rintracciare, da parte dell'amministrazione appaltante, la precedente attività svolta dai concorrenti e la conseguente possibilità di apprezzare, in concreto, la loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze significativi elementi sintomatici in tal senso.

Sez. III, 31.07.2018, n. 649 (Pres. Est. Burzichelli)

Per le gare indette sotto l'egida del nuovo codice dei contratti pubblici non sono più rinvenibili le condizioni perché possa darsi ingresso al soccorso istruttorio nell'ipotesi di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e/o dei costi della manodopera: ciò, in quanto il nuovo codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo di indicazione, esprimendosi in maniera chiara ed univoca sulla necessaria quantificazione dei suddetti oneri e costi già in sede di predisposizione dell'offerta economica.

Sez. III, 2.10.2018, n. 880 (Pres. Est. Burzichelli)

Nelle gare pubbliche l'incameramento della cauzione provvisoria costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti. Tale misura, quindi, risulta insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha comportato l'esclusione.

Sez. I, 17.10.2018, n. 1961 (Pres. Savasta- Est. Russo)

Nelle gare di appalto, l'operatore economico ha l'obbligo di autocertificare nel DGUE tutti i fatti tipicamente sintomatici della mancanza di integrità od affidabilità (tra cui, in particolare, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto solo quando "hanno causato la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni"); con il corollario che non ha invece l'obbligo di dichiarare altre "notizie" e ciò perché queste non sono "astrattamente" – cioè secondo il modello legale astratto delineato dall'art. 80, comma 5, lett. c) – idonee allo scopo.

Sez. III, 8.11.2018, n. 2122 (Pres. Burzichelli – Est. Trebastoni)

E' illegittimo il provvedimento di proroga di un contratto di appalto (nella specie avente ad oggetto il servizio di erogazione di sostanze alimentari e bevande a mezzo distributori automatici) motivato dalla circostanza che tra la P.A. e la ditta interessata sia intervenuto un atto di transazione, con reciproche concessioni tra le parti (in particolare con il riconoscimento, da un lato, di un canone aumentato e, dall'altro, di maggiori spazi ove installare i distributori e di una proroga del servizio per ulteriori sette anni). Infatti, i provvedimenti di proroga dei contratti pubblici vanno considerati illegittimi, perché in contrasto con l'art. 97 Cost., dei principi comunitari di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, nonché, in generale, con la normativa comunitaria, che all'art. 31, comma 1, n. 4, lett. b), Direttiva 2004/18 consente agli Stati membri il rinnovo dell'affidamento, con ricorso alla procedura negoziata, solo quando ricorrono le condizioni in esso indicate, tra le quali rileva che la possibilità del rinnovo sia indicato sin dall'avvio del confronto competitivo e l'importo totale previsto per la prosecuzione sia individuato nel bando. La controversia avente ad oggetto un provvedimento di approvazione di un atto di

transazione adottato per definire il contenzioso scaturito dall'esecuzione di un appalto di opere pubbliche è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo.

Sez. IV, 8.11.2018, n. 2417 (Pres. Iannini – Est. Bruno)

L'accordo tra due AA.SS.PP. avente ad oggetto l'effettuazione del servizio di screening per la lettura del PAP Test, in precedenza non rientrante nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 163/2006 per esclusione disposta *ratione materiae*, non soggiace oggi alla specifica e dettagliata disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, in considerazione della peculiare tipologia e finalità del suo oggetto. La convenzione risulta assoggettata, invece, soltanto ad alcuni principi generali -economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica- come si ricava dall'art. 4 del D. Lgs. 50/2016. Non sussiste quindi per l'ASP l'obbligo di indire una procedura negoziata con pubblicazione del bando ex art. dell'art. 36, co. 2, del D. Lgs. 50/2016.

Sez. II, 15.11.2018, n. 2184 (Pres. Brugaletta - Est. Elefante)

Va esclusa da una gara di appalto di forniture, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016, previo riscontro di conformità dell'offerta al Capitolato Tecnico, una ditta che ha offerto un prodotto avente caratteristiche tecnico-qualitative e, in particolare, dimensioni differenti – sia pure lievemente – da quelle espressamente richieste dalla *lex specialis*, a pena di esclusione (nella specie, il bando prevedeva la fornitura di un kit contenente una siringa sterile di dimensioni pari a 50 ml., mentre la ditta aggiudicataria aveva offerto una siringa di dimensioni minori, ovvero di 10 ml); in tal caso, infatti, la mancanza del suddetto requisito tecnico previsto dal bando (siringhe per infusione di 50 ml) in capo all'offerta dell'aggiudicataria, determina l'illegittimità dell'aggiudicazione.

Sez. I, 10.12.2018, n. 2335 (Pres. Savasta -Est. Sidoti)

Può dare luogo ad esclusione ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, un accertamento (anche se) non ancora definitivo del grave illecito professionale, dovendosi attribuire natura solo esemplificativa e non tassativa della casistica contenuta nella seconda parte della lettera c) del comma 5 dell'art. 80 cit. In base all'art. 204 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'onere di immediata impugnazione (anche) delle ammissioni importa che il concorrente che intenda impugnarle deve essere messo in condizione di sapere se la stazione appaltante abbia effettuato le valutazioni di sua pertinenza sui fatti dichiarati dai concorrenti ai fini di una loro possibile rilevanza quali gravi illeciti professionali e di conoscere, sia pure succintamente, le ragioni per le quali l'amministrazione, specie a fronte di un numero così rilevante di risoluzioni e di penali (alcune delle quali non impugunate giudizialmente), quali quelle dichiarate dalla controinteressata, abbia ritenuto che non fossero sussistenti i presupposti dei gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dell'esclusione. Onde deve ritenersi illegittimo il

provvedimento di ammissione di una impresa pur in presenza di una precedente risoluzione contrattuale, senza una apposita valutazione effettuata dall'amministrazione appaltante sulla gravità e rilevanza nella gara in questione dei fatti dichiarati. 2. Negli appalti pubblici, l'urgenza non può, ai sensi del vigente art. 95, co. 3 e co.4, giustificare una deroga al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in assenza peraltro di puntuale motivazione, atteso che il comma 4 dell'art. 95 del cod. non contempla le esigenze "acceleratorie" tra le ipotesi di deroga. 3. Se la disposizione del bando relativo alla partecipazione alla gara sia formulata in maniera equivoca o di scarsa intellegibilità o ancora se al testo della clausola possono essere attribuiti una pluralità di significati, l'interprete deve privilegiare l'accezione che comporti la più ampia possibilità di concorrere alla gara da parte degli operatori economici.

Sez. I, 17.12.2018, n. 2422 (Pres. Savasta -Est. Sidoti)

Con riferimento all'art.80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n.50/2016, analogamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza per la lettera c), l'esclusione non può prescindere dall'ineludibile presupposto di una puntuale qualificazione in termini di gravità della violazione emersa da parte della stazione appaltante. La non definitività dell'accertamento non preclude l'esclusione, ma importa per l'amministrazione un onere motivazionale sulla gravità rafforzato, previa adeguata istruttoria anche in contraddittorio con l'operatore economico; all'uopo occorre, però, che la stazione appaltante sia in grado di far constare, con i necessari supporti probatori e con motivazione adeguata, l'effettività, gravità e inescusabilità delle infrazioni dell'impresa (nel caso accertate con il verbale ispettivo), oltre che la conseguente dubbia "integrità o affidabilità" del medesimo operatore. La motivazione dell'esclusione *per relationem* al solo verbale di accertamento dell'Ispettorato, a guisa di automatismo, non soddisfa gli impegnativi requisiti sostanziali su richiamati.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Sez IV, 30.01.2018, n. 247 (Pres. Iannini – Est. Cumin)

E' un vero e proprio diritto potestativo della parte ammessa a finanziamento pubblico, scaturente dal combinato disposto del terzo comma del D.M. n. 320/2000 e del comma 862 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 (nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dai DD.LL. n. 225/2010 e 201/2011), quello di ultimare l'intervento finanziato, con effetti ridotti quanto alla decurtazione del finanziamento concesso, "entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga", la qual ultima deve intendersi quale termine avente data certa che risulti tanto *singulariter*, dall'unico provvedimento amministrativo che una eventuale proroga abbia concesso, quanto per somma, per il succedersi ad una proroga disposta dapprima in via amministrativa quelle disposte in via legislativa.

Sez IV, 22.02.2018, n. 400 (Pres. Iannini – Est. Cumin)

Con riferimento ai benefici previsti dalla L. n. 108/1996 in favore dei soggetti vittime del reato di usura, l'intervento del "Fondo di Solidarietà per le Vittime dell'Usura", è previsto in funzione solidaristica ex art. 2 Cost. – che si specifica altresì come onere a carico della collettività per il reinserimento nel circuito dell'economia legale di imprenditori vittima del reato di cui all'art. 644 c.p. In quest'ottica a rilevare non è il "fatto" rappresentato dal reato commesso dall'usuraio, ma le negoziazioni inique cui è stato costretto la vittima di quel reato. Non è applicabile, per la individuazione degli "ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni" coperti dal mutuo previsto dal secondo paragrafo dell'art. 14 L. n. 108/1996, il criterio della (mera) causalità previsto dall'art. 2043 c.c., occorrendo piuttosto far ricorso al selettore individuato, per la responsabilità contrattuale, dall'art. 1223 c.c., alla cui stregua "il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta". La applicazione dell'art. 1223 c.c. per selezionare quelli che possono essere legittimamente considerati quali "ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni" coperti dal mutuo previsto dal secondo paragrafo dell'art. 14 L. n. 108/1996, comporta quindi la necessità di escludere tutti quelli che non siano conseguenza "immediata e diretta" degli iniqui negozi intercorsi fra l'usuraio e la propria vittima.

DEMANIO

Sez. III, 5.01.2018, n. 6 (Pres. Est. Savasta)

Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo, in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, il termine di durata dei titoli abilitativi con scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato al 31 dicembre 2020. Da ciò deriva che il provvedimento del Genio civile, a cui appartiene il potere di emissione di un parere eventuale, non può pregiudicare l'estensione del termine finale della concessione, mentre attiene all'organo regionale competente, semmai, il potere di ritirarla motivatamente.

Sez. III, 20.04.2018, n. 818 (Pres. Burzichelli – Est. Monica)

Anche se l'amministrazione ha introitato delle somme che il concessionario assume di aver versato a titolo di canone per il periodo successivo alla scadenza della concessione, ciò non è idoneo ad ingenerare nel privato alcun legittimo affidamento nella sussistenza di una concessione demaniale in realtà scaduta, trattandosi di somme dovute non a titolo di canone di concessione, ma a titolo di indennizzo per l'occupazione abusiva dell'area demaniale.

Sez. III, 24.09.2018, n. 1800 (Pres. Burzichelli – Est. Spampinato)

E' illegittimo il diniego di rilascio di concessione demaniale marittima fondato sull'asserita esistenza di irregolarità fiscali. L'accertamento della violazione degli obblighi tributari non è sufficiente affinché operino le preclusioni previste dall'art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 occorrendo, altresì, che tale accertamento sia divenuto definitivo per effetto della decorrenza del termine di impugnazione dell'atto stesso, senza che l'impresa abbia presentato ricorso, o di una pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito autorità di cosa giudicata.

EDILIZIA ED URBANISTICA

Sez. II, 10.01.2018, n.47 (Pres. Brugaletta – Est. Barone)

La comunicazione del parere negativo reso dalla commissione edilizia è un atto endoprocedimentale che si colloca all'interno del procedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio ed è pertanto inidoneo ad essere oggetto di una autonoma impugnazione; tuttavia, nel caso di parere negativo, la relativa comunicazione, se effettuata dall'organo competente senza dissentirne, costituisce manifestazione della volontà di tale organo di aderire alle decisioni della commissione e pertanto ha tutti gli elementi del diniego equivalendo a rigetto della domanda per le ragioni indicate dalla commissione stessa, come tale idoneo a produrre una lesione giuridica soggettiva da cui discende l'onere per l'interessato della tempestiva impugnazione nel termine di decadenza.

Sez. II, 23.02.2018, n. 417 (Pres. Brugaletta – Est. Barone)

L'autolavaggio e le strutture ad esso connesse, non si configurano come costruzione temporanea o precaria, ma quale nuova costruzione: si tratta, infatti, di manufatti stabilmente infissi al suolo, dotati di allacciamenti fognari, elettrici e idrici e, sotto il profilo funzionale, di strutture stabilmente destinate all'attività di autolavaggio e quindi prive del carattere della precarietà.

Sez. II, 23.03.2018, n. 599 (Pres. Brugaletta -Est. Barone)

L'ordinanza di demolizione di opere realizzate in assenza del prescritto titolo edilizio non chiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, attesa la natura di atto dovuto del provvedimento. In considerazione del carattere vincolato dell'ordine di demolizione, emanato in mera dipendenza dall'accertamento di un abuso edilizio, questo non chiede una particolare motivazione essendo sufficiente la mera rappresentazione delle opere abusive.

Sez. II, 24.04.2018, n. 837 (Pres. Brugaletta - Est. Barone)

Il verbale di accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione redatto dagli organi di Polizia Municipale ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle

successive determinazioni dell'ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento; ne discende che in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l'interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell'atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, con cui l'autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale.

Sez. IV, 27.04.2018, n. 859 (Pres. Est. Iannini)

La decorrenza del termine di prescrizione dei crediti per l'oblazione presuppone che l'istanza sia corredata da tutti i documenti richiesti dalla legge per la sua definizione e che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e siano rilevabili i parametri stabiliti dalla legge per la determinazione dell'obbligazione gravante sul privato. A fronte delle integrazioni documentali richieste dal Comune, il termine di 36 mesi di cui al richiamato art. 35 della legge n. 47/1985 decorre dal momento in cui la documentazione sia risultata completa.

Sez. III, 15.05.2018, n. 1009 (Pres. Burzichelli – Est. Trebastoni)

In presenza di una DIA preordinata alla realizzazione di un impianto di telefonia cellulare, il comma 5 dell'art. 87, D.Lgs. n. 259 del 2003 stabilisce un termine espressamente finalizzato ad accelerare il procedimento di formazione del titolo per l'installazione dell'impianto, con la conseguenza che a tale termine va attribuito carattere perentorio e che il suo superamento da parte degli organi comunali costituisce causa di illegittimità della diffida dall'effettuare l'intervento.

Sez. III, 5.06.2018, n. 1159 (Pres. Burzichelli – Est. Monica)

L'ordine di demolizione deve essere rivolto nei confronti di chi abbia la disponibilità dell'opera abusiva, indipendentemente dal fatto che tale soggetto si sia reso responsabile dell'abuso per averlo concretamente realizzato, rilevando tale aspetto esclusivamente sotto il profilo della responsabilità penale, ma non già anche ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che tale atto può legittimamente essere emanato nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso edilizio, costituendo esso illecito permanente ed avendo l'ordine di demolizione un carattere ripristinatorio, che prescinde da ogni accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione.

Sez. II, 21.06.2018, n. 1321 (Pres. Brugaletta – Est. Cabrini)

Il ricorso mirante ad ottenere l'accertamento in ordine al proprio preteso diritto di alienare l'alloggio di edilizia economica e popolare di cui la ricorrente è proprietaria, senza alcun vincolo per quanto attiene al prezzo di cessione ovvero ad ottenere la rimozione di tale limite in base all'applicazione di norme sostanzialmente vincolate, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio è di diritto soggettivo, non sussistendo alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.a.

Sez. I, 27.06.2018, n. 1370 (Pres. Brugaletta- Est. Durante)

E' legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha espresso un diniego in merito ad una istanza tendente ad ottenere un permesso di costruire in sanatoria, che sia motivato con riferimento al fatto che l'area ove è stato realizzato il manufatto abusivo è sottoposta a vincolo idrogeologico; infatti, la costruzione abusiva in un'area soggetta a vincolo idrogeologico non può essere condonata.

Sez. II, 05.07.2018, n. 1419 (Pres. Brugaletta -Est. Elefante)

I vincoli apposti dal Comune in sede di piano regolatore generale ai fini della zonizzazione delle aree hanno natura conformativa e non espropriativa; in particolare, il vincolo di destinazione urbanistica "zona attrezzature di interesse pubblico" impresso ad un'area dal piano regolatore generale non ha natura sostanzialmente espropriativa tale da comportarne la decadenza quinquennale, bensì costituisce un vincolo conformativo con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo in quanto le attrezzature in questione (nella fattispecie, scolastiche) sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato e non dal solo intervento pubblico; più in generale, non hanno carattere espropriativo, ma soltanto conformativo, e perciò non sono soggetti a decadenza e all'obbligo di indennizzo, i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, per ragioni *lato sensu* ambientali, fra i quali rientra il vincolo di inedificabilità (c.d. di rispetto) a tutela di una strada esistente, il vincolo di verde attrezzato, il vincolo di inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde e così via.

Sez. II, 09.07.2018, n. 1471 (Pres. Brugaletta – Est. Cabrini)

Con riferimento alla demolizione e ricostruzione su area di sedime diversa all'interno della stessa area di proprietà, non può applicarsi l'art. 2 l.r. n. 6/2010, ma al più, l'art. 3 l.r. n. 6/2010. L'applicabilità nel caso di specie della citata previsione è tuttavia preclusa dalla delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 4, c. 4, l.r. n. 6/2010, che esclude dalle zone Agricole delle attività di cui all'art. 3 della legge (demolizione e ricostruzione con ampliamenti), al fine di preservare il territorio agricolo, che presenta rilevanti valori paesaggistici e naturalistici. Ciò costituisce adeguata motivazione della scelta pianificatoria del Comune volta a preservare i valori paesaggistici e naturalistici, scelta che, per sua natura, è ampiamente discrezionale. Né

detta delibera può essere considerata illegittima per contraddittorietà o illogicità nella parte in cui, per la zona agricola E1, peraltro nel caso di specie anche soggetta a vincolo paesaggistico trattandosi di zona costiera, da un lato, consente gli interventi di cui all'art. 2 l.r. n. 6/2010 (ampliamento degli edifici esistenti) e, dall'altro lato, vieta (in toto) quelli di cui all'art. 3 (demolizione e ricostruzione con ampliamento), giacché la ratio delle leggi regionali sul c.d. "piano casa", emanate sulla base di una intesa Stato-Regioni-autonomie locali, è quella di consentire la "riqualificazione del patrimonio edilizio esistente" e quindi ciò giustifica la ristrutturazione di un edificio esistente con eventuale ampliamento, ma non necessariamente la demolizione e ricostruzione di un organismo edilizio in tutto o in parte differente dal preesistente, per di più su area di sedime diversa e con aumento di volumetria.

Sez. II, 9.07.2018, n. 1475 (Pres. Brugaletta - Est. Cabrini)

E' illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento con il quale un Comune, a seguito dell'istanza di rilascio di permesso di costruire per il mutamento di destinazione d'uso di un immobile (nella specie, da collegio ad uffici strutturati, con adeguamento funzionale, mediante la realizzazione di impianti ed inserimento di una scala interna dotata di ascensore), ha quantificato e chiesto il pagamento degli oneri concessori, per l'intero, come se il manufatto dovesse essere realizzato integralmente *ex novo*; infatti, tanto in caso di ampliamento e ristrutturazione edilizia quanto in caso di mutamento d'uso "urbanisticamente rilevante" il titolare del permesso di costruire è soggetto ad un obbligo contributivo solo "differenziale", ossia parametrato sul conguaglio tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per l'edificio preesistente e quelli dell'edificio rinnovato ovvero (in caso di cambio d'uso) sulla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli più elevati del nuovo uso; invero, il cambio di destinazione d'uso oggetto di concessione edilizia, per di più se accompagnato da interventi edilizi interni, comporta l'imposizione di oneri integrativi di urbanizzazione. E ciò sul rilievo che una diversa utilizzazione dell'area interessata, determina una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico.

Sez. I, 16.07.2018, n. 1497 (Pres. Savasta – Est. Sidoti)

Spetta al g.a. la controversia in cui il terzo fa valere l'interesse legittimo leso dal non corretto esercizio del potere amministrativo di verifica della conformità dell'attività edilizia comunicata (c.i.l.a.) rispetto al paradigma normativo, nel caso in cui l'attività non rientra tra quelle soggette a comunicazione di inizio lavori asseverata, ma richiede, piuttosto, un permesso di costruire e, stante l'ubicazione dell'intervento, il parere obbligatorio della commissione speciale. L'azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall'attività svolta sulla base della comunicazione di inizio lavori asseverata non è un'azione di annullamento, ma, analogamente a quanto previsto dall'art. 19, comma 6-ter, l. 7 agosto 1990 n. 241 e in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost., gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a. ovvero l'azione di

annullamento, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia determinata con il provvedimento espresso lesivo dei propri interessi.

Sez. III, 11.10.2018, n. 1917 (Pres. Burzichelli – Est. Monica)

In materia edilizia, può essere definita temporanea e precaria solo quella struttura che, per la sua oggettiva funzione, abbia visibili caratteri di durata limitata entro un ragionevole lasso di tempo, a nulla rilevando la destinazione meramente intenzionale del proprietario ma solo quella reale ad un uso specifico e temporalmente limitato.

Sez. III, 22.10.2018, n. 1983 (Pres. Burzichelli – Est. Leggio)

In materia di abusivismo edilizio, la presentazione di istanze in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio di demolizione del manufatto abusivo pregresso ma determina solo un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva, che rimane sospesa e riacquista la sua efficacia soltanto nel caso di rigetto della domanda di sanatoria.

Sez. I, 10.12.2018, n. 2537 (Pres. Savasta -Est. Sidoti)

Se la variante al piano regolatore non può sanare l'abuso edilizio commesso, quest'ultimo non può d'altro canto giustificare l'arresto del procedimento in Conferenza di Servizi, procedimento teso, tra l'altro, all'adozione della variante. Ne consegue che nella fattispecie in esame, con riferimento all'abusività delle opere - assunta quale presupposto esclusivo dell'archiviazione e degli atti propedeutici indicati - rimane consentita la prosecuzione del procedimento e la conseguente adozione di un provvedimento espresso sull'istanza di cui all'articolo 8 del D.P.R.n.160/2010, in ossequio ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità che devono sempre improntare l'azione amministrativa e sempre nella sussistenza di tutti i presupposti di legge.

Sez. I, 21.12.2018, n. 2518 (Pres. Savasta – Est. Boscarino)

La convenzione urbanistica contempla impegni vincolanti e immediatamente esigibili, per cui il Comune non può limitarsi a rinviare ogni determinazione adducendo la scadenza dei vincoli, dovendo provvedere a nuova pianificazione, anche mediante una variante; la perdurante condotta dilatoria si pone evidentemente in palese contrasto con i doveri di buona amministrazione e correttezza, oltre che in violazione delle obbligazioni assunte in convenzione.

Sez. III, 9.07.2018, n. 1457 (Pres. Burzichelli – Est. Monica)

L'estrema delicatezza ordinamentale della materia elettorale impone che ai soggetti deputati a dirigere le relative operazioni sia richiesto un comportamento tale da dimostrare di essere all'altezza dei relativi compiti, manifestando non solo una moralità ineccepibile ma anche una vera capacità di direzione del meccanismo elettorale, con la conseguenza che ai fini della cancellazione dall'albo dei presidenti, rileverà anche il fatto di aver agito con leggerezza o superficialità, consentendo uno sviluppo della vicenda elettorale falsata nelle sue risultanze.

Sez. I, 19.11.2018, n. 2194 (Pres. Savasta – Est. Boscarino)

Ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, l'inciso "5% dei voti validi espressi", contenuto nell'art. 4 comma 3-bis, l. reg. Sicilia n. 35 del 1997, si riferisce solamente ai voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci. Nell'attuale sistema, è stato introdotto l'effetto "trascinamento" del voto di lista in favore del Sindaco collegato alla lista, ma non del voto in favore del Sindaco alla lista, dato che l'elettore può votare apponendo un segno anche solo esclusivamente sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco, nel qual caso il voto non si estende alla lista o alle liste che lo sostengono. Cioè, anche dopo la riforma della legge regionale siciliana, l'effetto "trascinamento" non è bidirezionale ma solo monodirezionale: dal voto alla lista deriva automaticamente il voto al Sindaco collegato a quella lista, ma non anche il contrario. Ma poiché il voto per il sindaco non si estende alla lista collegata, detto voto non può essere conteggiato ai fini dell'individuazione della soglia di sbarramento. Non vi è infatti ragione per ritenere che ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, ai voti validi espressi per le liste debbano sommarsi quelli espressi per i candidati sindaci. D'altra parte, se si conteggiasse il voto al solo sindaco che non si è comunicato alla lista, si darebbe rilievo a una volontà non espressa dell'elettore, che può (legittimamente) decidere, come con la previgente normativa, di non votare alcuna lista.

ESPROPRIAZIONE

Sez. II, 07.06.2018, n. 1184 (Pres. Brugaletta – Est. Cabrini)

Ove il procedimento espropriativo non si concluda con un atto (negoziale o unilaterale) che trasferisca al Comune la proprietà dell'immobile, sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di regolarizzare la situazione relativa alla titolarità del bene, provvedendo alla previa valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione o meno dell'immobile e, per l'effetto, alla sua acquisizione, ovvero alla sua restituzione. Qualora il Comune decida di restituire l'immobile, ciò dovrà avvenire senza alcun diritto alla corresponsione di somme per l'eventuale maggior valore assunto per effetto dei lavori di ristrutturazione asseritamente eseguiti, in quanto la domanda riconvenzionale proposta dall'Amministrazione comunale è del tutto sprovvista di

prova. D'altro canto, è infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte ricorrente stante, da un lato, l'inapplicabilità dell'art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 e, dall'altro lato, l'insussistenza di un danno risarcibile. La fattispecie resta regolata dalle disposizioni contenute negli artt. 2043 e 1227 e 1175 c.c., trasposte in via ricognitiva nell'art. 30, c 3, c.p.a., di talché va escluso il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. Nel caso di specie nonostante i ricorrenti abbiano sottoscritto l'accordo bonario e quindi abbiano percepito integralmente l'indennità pattuita, essi hanno atteso la scadenza del vincolo espropriativo senza attivarsi per la stipula del rogito ed ulteriori sette anni prima di notificare l'atto di diffida e richiedere la restituzione dell'immobile. Ne consegue che non è configurabile alcun danno ingiusto ricollegabile eziologicamente alla condotta colposa dell'Amministrazione, ma eventualmente un danno (al più derivante dalle imposte pagate sul fabbricato), che i ricorrenti avrebbero potuto evitare con l'ordinaria diligenza, avvalendosi dei rimedi riconosciuti dall'ordinamento.

Sez. II, 21.06.2018, n. 1304 (Pres. Brugaletta – Est. Barone)

L'amministrazione può avvalersi, per la notificazione dei propri atti dei messi comunali ai sensi della disposizione generale di cui l'art. 10, comma 1 della l. 3 agosto 1999, n. 265 e comunque l'art. 23 lett. g) del d.P.R. n. 327 del 2001, secondo cui il decreto di esproprio è notificato “nelle forme degli atti processuali civili” significa solo che la notifica deve assicurare le medesime formalità, vale a dire le stesse garanzie, utilizzate nel processo civile. Sarebbe infatti contrario alla lettera della legge nonché ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa desumere che il soggetto notificatore debba essere necessariamente un ufficiale giudiziario.

Sez. II, 19.07.2018, n. 1544 (Pres. Brugaletta – Est. Cabrini)

Quanto al prezzario regionale applicabile, il prezzario “vigente” è da individuarsi con quello esistente all'epoca in cui si sono verificati i danni e quindi a quello vigente nel periodo ricompreso tra la data di effettiva occupazione delle aree e quella di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.

Sez. II, 19.07.2018, n. 1548 (Pres. Brugaletta – Est. Cabrini)

Ancorché l'art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, non preveda un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può comunque sollecitare l'Amministrazione ad avviare il relativo procedimento, con conseguente obbligo per la stessa di provvedere al riguardo, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, essendo l'eventuale sua inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al Giudice amministrativo. Ciò presuppone, però, l'esistenza di un procedimento espropriativo, sia pur viziato, posto in essere dall'Amministrazione occupante e non conclusosi con un valido decreto di esproprio. Nel caso di specie, risulta invece documentato in atti che il Comune non ha posto in essere alcun procedimento espropriativo che abbia interessato il lotto di terreno

di proprietà della ricorrente, in quanto i lavori di ampliamento sono stati realizzati, dall'originario proprietario del terreno, quali opere di urbanizzazione primaria funzionali alla costruzione dell'impianto sportivo.

Sez. II, 13.08.2018, n. 1700 (Pres. Brugaletta – Est. Barone)

L'accordo sull'ammontare dell'indennità di esproprio, previsto dall'articolo 26 della legge 2359 del 1865, non comporta la cessione volontaria del bene, ma costituisce un accordo preliminare finalizzato alla stipula del negozio di cessione destinato a perdere di efficacia se, nel termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, non intervenga la cessione (o un valido decreto di esproprio).

Sez. III, 30.11.2018, n. 2283 (Pres. Burzichelli – Est. Leggio)

La confisca avente ad oggetto beni di comproprietà indivisa può essere eseguita solo previa individuazione concreta della quota confiscata, mediante divisione negoziale o giudiziale nelle forme di legge.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sez. II, 10.01.2018, n. 60 (Pres. Brugaletta -Est. Barone)

Se è vero che la regola che impone la notifica del ricorso ai controinteressati, consacrata nell'art. 21 comma 1 l. Tar (ora 41 c.p.a.), risulta concepita e formulata con specifico riferimento ai giudizi tipicamente impugnatori, è anche vero che essa esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro, che comprenda, cioè, tutti i soggetti direttamente interessati dall'esito del ricorso, e che, quindi, l'onere con la stessa imposto deve intendersi applicabile a tutti i ricorsi (anche non preordinati, quindi, all'annullamento di un atto amministrativo) in cui risulti configurabile l'esistenza di soggetti titolari di un interesse contrario a quello di chi li propone e che potrebbero, pertanto, restare pregiudicati dalla proposizione del ricorso avverso il silenzio; di conseguenza, ogni volta che il giudizio dichiarativo azionato possa comportare incisione nella sfera giuridica di altri soggetti, questi devono essere messi in condizione di tutelare in giudizio la loro posizione. Pertanto, non può dubitarsi che i titolari delle aree sulle quali la parte ricorrente chiede che siano reiterati i vincoli espropriativi possano restare pregiudicati dall'azione della parte ricorrente e assumano, quindi, la qualità di controinteressati ai quali il ricorso deve essere notificato.

Sez. III, 19.02. 2018, n. 389 (Pres. Burzichelli - Est. Boscarino)

Nelle gare pubbliche, controinteressato è il soggetto aggiudicatario ove si impugni contestualmente (unitamente agli atti prodromici lesivi, come l'esclusione) l'aggiudicazione, in quanto solo in tal caso il ricorrente è in condizione di rendersi

compiutamente conto che l'impugnativa ha senz'altro effetti diretti su un soggetto titolare di una posizione differenziata rispetto agli altri partecipanti alla gara.

Sez. II, 23.02.2018, n. 416 (Pres. Brugaletta - Est. Barone)

Nel processo amministrativo il divieto di integrazione giudiziale della motivazione non ha carattere assoluto, in quanto non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione, poiché l'inammissibilità di tale integrazione deve essere temperata anche alla luce del disposto dell'art. 21-octies della legge n. 241/19 il quale, nell'imporre al Giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto allorché gli esiti del procedimento non avrebbero comunque potuto essere diversi.

Sez. II, 19.03.2018, n. 553 (Pres. Brugaletta - Est. Barone)

Il provvedimento istitutivo del Parco dell'Etna non impugnato non è più controvertibile neanche in ipotesi di sopravvenuta incostituzionalità della legge che ne abbia fondato l'emanazione. In base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87/1953, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce che, dopo la pubblicazione, essa possa essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante, con il solo limite intrinseco dei rapporti esauriti o definitivamente consolidati che sono rappresentati dal giudicato, dalla prescrizione del diritto, dalla decadenza e, come nel caso di specie, dall'inoppugnabilità dell'atto amministrativo. In tal senso è pacifico che i provvedimenti amministrativi, in ragione delle notorie esigenze di certezza dell'ordinamento, sono assistiti da una presunzione di validità superabile solo ove la contestazione intervenga nei ristretti termini decadenziali previsti dalla legge, ed il giudice, in accoglimento della domanda pronunci sentenza demolitoria; ne consegue che, nel caso di specie il provvedimento istitutivo del Parco dell'Etna non impugnato ben può considerarsi atto di definitiva regolazione del rapporto, non più controvertibile neanche in ipotesi di sopravvenuta incostituzionalità della legge che ne abbia fondato l'emanazione.

Sez. II, 23.03.2018, n. 605 (Pres. Brugaletta - Est. Francola)

Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza previsto dagli artt. 37, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, n. 678 e ora dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; condizione essenziale perché il ricorso di cui all'art. 37, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, possa essere proposto anche per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c..

Sez. III, 02.05.2018, n.889, (Pres. Burzichelli – Est. Leggio)

In linea generale, l'applicazione dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. per impugnare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di appalto postula il contestuale funzionamento delle regole, poste dall'art. 29, comma 1, del d.lg. n. 50/2016, che assicurano la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti, dei quali si introduce un onere di immediata impugnazione. L'avvenuta pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante ma non nella sezione «Amministrazione trasparente», non può rilevare ai fini del decorso di tale termine, atteso che la pubblicazione a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di impugnazione è quella che viene fatta sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione «amministrazione trasparente», in applicazione dell'art. 29 d.lg. n. 50/2016, espressamente richiamato dall'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. Solo l'osservanza di questa peculiare forma di pubblicità legale determina una presunzione *iuris et de iure* di conoscenza del provvedimento e giustifica, pertanto, l'immediato decorso del termine di decadenza per la sua contestazione in giudizio; ciò in quanto le disposizioni che regolano il rito speciale in materia d'impugnazione dei provvedimenti di esclusione ed ammissione alle procedure di appalto hanno natura eccezionale, prevedendo un meccanismo notevolmente oneroso per i potenziali ricorrenti, e pertanto l'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. deve ritenersi di stretta interpretazione e non può trovare diretta e testuale applicazione nel caso di mancata pubblicazione delle ammissioni sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Sez. II, 07.06.2018, n. 1203 (Pres. Brugaletta – Est. Cabrini)

Il diritto soggettivo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento mediante pagamento diretto del terzo obbligato ai sensi dell'art. 8, c. 3, l. n. 898/1970, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Né la giurisdizione si radica in virtù dell'invocato art. 133, c. 1, lett. a), n. 5, c.p.a., non tanto perché nel caso di specie non è stata denunciata la violazione o elusione di alcun giudicato, ma soprattutto perché la norma citata si riferisce alla violazione/elusione da parte della p.a. del giudicato del giudice amministrativo nel giudizio in cui sia stata parte la stessa p.a..

Sez. II, 21.06.2018, n. 1293 (Pres. Brugaletta -Est.Elefante)

Nel processo amministrativo la qualifica di controinteressati, ai quali ai sensi degli artt. 27 comma 1, e 41 comma 2, c.p.a. dev'essere notificato il ricorso a pena d'inammissibilità dello stesso, dev'essere riconosciuta a soggetti che siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato e che abbia natura uguale e contraria a quella del ricorrente; peraltro i controinteressati, per essere qualificati tali, non devono necessariamente essere

nominativamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili sulla base della lettura dell'atto stesso. L'effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, non si verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l'intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall'impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione.

Sez. II, 21.06.2018, n. 1311 (Pres. Brugaletta – Est. Cabrini)

Ai sensi dell'art. 329, c. 2, c.p.c.: “L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugate”. Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata non implica soltanto la pronuncia favorevole sulla qualificazione giuridica esposta dall'attore a sostegno della stessa, ma comporta anche un preciso accertamento dei fatti, alternativo a quello posto a fondamento della domanda principale. Ne consegue che l'attore parzialmente vittorioso, per evitare la formazione del giudicato, deve formulare impugnazione avverso l'accoglimento della domanda subordinata, condizionandola all'accoglimento del gravame sulla domanda principale.

Sez. III, 26.06.2018, n. 1356 (Pres. Burzichelli – Est. Mulieri)

Sebbene nel processo amministrativo il principio dell'onere della prova sia in parte attenuato ovvero completato dal metodo acquisitivo, onde rendere sostanziali i principi costituzionali di cui agli art. 24 e 113 Cost., il potere-dovere del giudice amministrativo di disporre l'acquisizione d'ufficio di atti e provvedimenti necessari ai fini di causa che non sono nella disponibilità del ricorrente presuppone che quest'ultimo abbia dimostrato l'impossibilità di reperire altrimenti la documentazione necessaria, non potendo ammettersi che attraverso il potere acquisitivo del giudice amministrativo la parte possa sottrarsi all'onere probatorio in senso stretto.

Sez. III, 26.06.2018, n. 1365 (Pres. Burzichelli – Est. Mulieri)

Quando il soggetto onerato della allegazione e della prova dei fatti non vi adempie, non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito, né può essere invocata una consulenza tecnica d'ufficio diretta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di chi vi sia tenuto: la prova del danno grava sul ricorrente, che deve dimostrare con precisione i fatti costitutivi del danno che asserisce aver patito, non potendo ciò essere surrogato con il ricorso alla valutazione equitativa del medesimo ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Sez. I, 16.07.2018, n. 1495 (Pres. Savasta - Est. Mulieri)

La concreta individuazione dei casi di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso deve essere condotta secondo criteri rigorosi, in modo che la declaratoria di improcedibilità non si traduca in una sostanziale elusione dell'obbligo di pronunciarsi sulla domanda del ricorrente. La declaratoria di improcedibilità può essere pronunciata al sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto che muti radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza.

Sez. I, 21.12.2018, n. 2518 (Pres. Savasta – Est. Boscarino)

Sebbene la P.A. abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, essa ha anche un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombeni istruttori disposti dal G.A., in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'Amministrazione non in qualità di parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti. Dunque, la mancata ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla richiesta rivoltagli dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e tale da indurre a fare applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64 comma 4, c.p.a., che autorizza il giudice amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. Pertanto, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., il G.A. può dare per provati i fatti affermati dal ricorrente se tale conclusione non si ponga in rapporto di distonia con le risultanze di causa.

IMMIGRAZIONE

Sez. IV, 6.08.2018, n. 1671 (Pres. Iannini – Est. Francola)

In materia di immigrazione e condizione giuridica dello straniero, l'art. 43 del D.lgs. n. 286/1998 va concepito non come semplice parametro di legittimità dell'agire della Pubblica Amministrazione, implicante in caso di inosservanza la mera annullabilità del provvedimento discriminatorio, ma come norma statuente un divieto assoluto, con effetto inibitorio, dell'esercizio di qualsivoglia potere pubblicistico che si traduca in un atto discriminatorio, essendo la sfera più intima dell'essere umano, nel suo complesso considerata e costituita dai valori e diritti fondamentali generalmente riconosciuti ad ogni persona, un ambito non suscettibile di ingerenze lesive da parte di nessuna Pubblica Autorità, sia per espressa scelta della nostra Carta Fondamentale, che all'art. 2 riconosce e garantisce i "diritti inviolabili dell'uomo", sia per adesione ai richiamati trattati internazionali. Il Legislatore nazionale, dunque, con l'art.43 del D.Lgs. n.286/1998 ha inteso assicurare, in conformità agli impegni internazionali assunti, la più ampia tutela possibile, incidendo, con riguardo ai provvedimenti amministrativi discriminatori, direttamente sulla norma attributiva del potere esercitato, rendendola transitoriamente inefficace in ragione della scelta *ab origine* dello Stato di non ledere con l'esercizio dei suoi poteri autoritativi la dignità umana, discriminando un essere

umano rispetto ad un altro per nessun motivo. È di conseguenza nullo, per difetto assoluto di attribuzione e carenza degli elementi essenziali, il provvedimento amministrativo emanato ai sensi dell'art.43 co.2 lett. a) e c) del D.Lgs. n.286/1998, poiché il divieto di discriminazione di cui al comma 1 esclude l'efficacia della norma attributiva del potere nell'occasione esercitato dalla Pubblica Amministrazione, rendendo l'atto discriminatorio nullo e, quindi, esclusivamente rilevante quale fatto integrante un comportamento meramente materiale e non amministrativo.

INTERDITTIVE

Sez IV, 27.04.2018, n. 870 (Pres. Iannini -Est. Cumin)

La regola generale, nell'ambito del procedimento amministrativo, è quella della non perentorietà dei termini previsti dalle norme che lo regolano. Di conseguenza, il termine di 30 o 45 giorni previsto dall'art. 92 D. Lgs. n. 159/2011 per il rilascio dell'informativa antimafia, ove superato, non determina di per sé solo la invalidità del provvedimento adottato oltre il suo scadere dalla competente Autorità amministrativa.

Sez. I, 21.08.2018, n. 1723 (Pres. Savasta – Est. Sidoti)

In tema di procedimenti inerenti alla cancellazione dalle White list, va precisato che non sono previsti né la comunicazione di avvio, di cui all'art. 7 della L. n. 241 del 1990, né le altre ordinarie garanzie partecipative, atteso che si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali intrinsecamente caratterizzati da profili del tutto specifici connessi ad attività di indagine, oltre che da finalità, da destinatari e da presupposti incompatibili con le procedure partecipative, nonché da oggettive e intrinseche ragioni di urgenza. La portata vincolante dei provvedimenti prefettizi antimafia - e correlativamente dei provvedimenti di cancellazione dalla white list per ragioni antimafia - rispetto alle amministrazioni destinatarie della documentazione antimafia, rende irrilevante l'esistenza di errori procedurali da queste compiuti nell'emissione dei provvedimenti consequenziali al documento antimafia, non avendo tali vizi una efficacia invalidante ai sensi dell'art. 21-*octies*, comma 2, della stessa L. n. 241 del 1990 per il contenuto vincolato dei provvedimenti stessi.

Sez. I, 4.12.2018, n. 2291 (Pres. Savasta – Est. Boscarino)

E' legittima l'interdittiva antimafia motivata dalla presenza all'interno dell'azienda anche solo di un lavoratore che presenti forti collegamenti con la malavita, non essendo necessario, invece, per poter ipotizzare un condizionamento mafioso, che un certo numero di dipendenti sia collegati a cosche mafiose. L'impresa, che intenda intrattenere rapporti con la Pubblica amministrazione fondati sull'affidabilità necessaria *ex lege*, deve essere vigile e responsabile nella selezione dei dipendenti di cui si avvale nel senso che, sia in sede di assunzione che nel corso dei rapporti di lavoro, si deve organizzare in modo tale da avere una struttura su cui non possa interferire la

criminalità organizzata, ben potendo l'impresa far valere anche la giusta causa del recesso da rapporti di lavoro già instaurati, rappresentando che la loro prosecuzione, con chi ne sia risultato contiguo, può indurre a disporre misure interdittive la Prefettura, la quale del tutto ragionevolmente rileva la sussistenza del rischio di infiltrazioni quando l'impresa, per disattenzione o per quieto vivere, non abbia disposto controlli o abbia esercitato filtri selettivi sulle assunzioni, in un contesto per di più ad alta densità criminale. In particolare, la circostanza che un rapporto lavorativo a tempo determinato abbia avuto luogo ogni anno, nel periodo in cui l'attività dell'impresa conosce una fisiologica impennata, da un canto priva di alcun rilievo la circostanza che al momento dell'adozione dell'interdittiva il rapporto di lavoro stagionale dell'anno in corso fosse cessato, dato che tale rapporto, secondo un significativo campione temporale, è stato sistematicamente intrapreso ogni anno nel periodo di maggiore attività imprenditoriale; per altro verso, avvalorava l'impianto motivazionale dell'atto impugnato, essendo del tutto verosimile che l'impresa - che lavora quasi esclusivamente all'interno di un settore caratterizzato da infiltrazioni della criminalità organizzata possa determinarsi ad assumere un personaggio di spicco della criminalità organizzata proprio nel momento in cui si svolge la parte più consistente della propria attività, magari anche solo per paura, per omertà, per il timore di attentati ovvero per vedersi spianata la strada, in un ambiente pesantemente condizionato da organizzazioni mafiose, da un personaggio contiguo alle stesse.

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Sez. IV, 6.08.2018, n. 1671 (Pres. Iannini – Est. Francola)

Rientra tra i principi generali dell'ordinamento giuridico e costituisce, pertanto, limite al potere di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, il rispetto del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali di cui agli artt. 117 e 118 Cost. È quindi nulla, per difetto assoluto di attribuzione, l'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, nella qualità di rappresentante della Comunità Locale e non di Ufficiale di Governo, per escludere o limitare l'ospitalità all'interno del territorio comunale di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, essendo la gestione e la dislocazione di questi ultimi sull'intero territorio nazionale riservata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno e del Prefetto. È altresì nulla, per difetto assoluto di attribuzione, l'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, nella qualità di rappresentante della Comunità Locale e non di Ufficiale di Governo, per disciplinare l'iscrizione all'anagrafe di richiedenti protezione internazionale, essendo la relativa potestà riservata alla competenza esclusiva dello Stato. È infine nulla, per difetto assoluto di attribuzione, l'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, nella qualità di rappresentante della Comunità Locale e non di Ufficiale di Governo, per vietare la vendita o la concessione in locazione o in comodato di immobili siti nel territorio comunale per assicurare ospitalità a migranti, rifugiati e richiedenti asilo poiché, violando il principio di libertà

dell'iniziativa economica privata di cui all'art.41 co.1 Cost. e limitando la proprietà privata in spregio alla di riserva di legge contemplata dall'art.42 co.2 Cost., disciplina settori riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto afferenti all'ordinamento civile ai sensi dell'art.117 co.2 lett. l) Cost.

Sez. IV, 23.11.2018, n. 2236 (Pres. Iannini, Est. Francola)

E' illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, d. lgs. n. 267 del 2000, con la quale il Sindaco, per ragioni igienico-sanitarie, ha ordinato ad una ditta di provvedere per due mesi all'esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale, nel caso in cui, nella motivazione della medesima ordinanza, sia puntualmente dato atto che, durante la precedente gestione del servizio in questione, la ditta stessa non abbia eseguito le prestazioni dovute a regola d'arte, incorrendo in diversi comprovati gravi inadempimenti; in tal caso, infatti, l'affidamento del servizio, sia pure in via di urgenza e per un breve periodo, è disposto in violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), D. Lgs. n. 50 del 2016, alla stregua del quale, la ditta non poteva essere affidataria dell'appalto, per precedenti gravi illeciti professionali.

Sez. I, 10.12.2018, n. 2335 (Pres. Savasta -Est. Sidoti)

Il potere contingibile ed urgente ex art. 50, T.U. sugli enti locali, attribuito al Sindaco quale Ufficiale di governo, è un potere *extra ordinem*, esercitabile solo per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per l'incolumità pubblica, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento e sulla base di preventivo accertamento, non presuntivo della situazione di emergenza (4); l'esercizio dei poteri *extra ordinem* deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e deve essere assistito da ampia motivazione e comunque l'ordine di indire una gara "ponte" con la deroga del criterio dell'o.e.p.v. non può rientrare tra tali poteri straordinari.

OTTEMPERANZA

Sez. III, 5.01.2018, n. 8 (Pres. Est. Savasta)

La domanda di rivalutazione monetaria non può essere accolta in sede di giudizio di ottemperanza atteso che non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "*decisum*" della sentenza da eseguire.

Sez. III, 19.02.2018 n. 388 (Pres. Burzichelli – Est. Boscarino)

In sede di ottemperanza, la giurisdizione del Giudice amministrativo resta limitata all'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione derivata a suo carico dall'ufficio di insegnante svolto dal ricorrente, non potendo ricomprendere altresì, nel

merito, le modalità di assolvimento di tale onere né la correttezza della determinazione del relativo ammontare, che rimangono di competenza giurisdizionale del Giudice ordinario, in sede cognitoria.

Sez. II, 19.07.2018, n. 1545 (Pres. Brugaletta – Est. Cabrini)

La sentenza del Giudice del Lavoro che abbia dichiarato il diritto del lavoratore ad ottenere spettanze retributive e abbia condannato il datore di lavoro al pagamento dei relativi arretrati, senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto, non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), qualora la misura della prestazione spettante all'interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali previa acquisizione dei dati istruttori all'uopo necessari. In tal caso il creditore non può agire *in executivis*, ma deve esso richiedere la liquidazione del credito in un distinto successivo giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione. Nel caso in cui nella sentenza di cui si invoca l'ottemperanza manchi la previsione del quantum della condanna, l'accertamento della spettanza del relativo diritto implica sicuramente il rinnovato esercizio di poteri cognitori, onde interpretare il giudicato e determinare le somme dovute al ricorrente, la cui deduzione è inammissibile nella presente sede, dovendo le parti adire il giudice della cognizione, munito di giurisdizione.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sez. III, 9.04.2018, n. 727 (Pres. Burzichelli – Est. Trebastoni)

In tutte le situazioni di incompetenza si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo *munus*.

Sez. III, 10.05.2018, n. 936 (Pres. Burzichelli – Est. Trebastoni)

Il nuovo termine di 18 mesi concesso alle pubbliche Amministrazioni per poter procedere all'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo, nel caso di procedimenti già posti in essere prima dell'entrata in vigore della Legge n. 124/2015, non può che decorrere a partire dall'entrata in vigore della predetta legge, cioè dal 28.8.2015.

Sez. III, 5.06.2018, n. 1154 (Pres. Burzichelli – Est. Monica)

Ove il privato si limiti a contestare la mancanza di avviso, senza nemmeno addurre le circostanze che intendeva sottoporre all'amministrazione, il motivo con cui si lamenta l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non può essere accolto, sul rilievo che le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non devono essere applicate meccanicamente e formalisticamente, bensì interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico principi di legalità, imparzialità e buon andamento ed i corollari di economicità e speditezza dell'azione amministrativa.

Sez. I, 15.10.2018, n. 1942 (Pres. Savasta – Est. Russo)

L'avvio di un procedimento comporta sempre l'obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso e motivato, senza che in senso contrario deponga il fatto che si tratti di un procedimento in autotutela. Sebbene non sussista l'obbligo di provvedere sulle istanze volte a sollecitare l'esercizio del potere di annullamento (ciò che consentirebbe l'elusione del termine decadenziale per l'impugnazione giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi), qualora un procedimento, anche di secondo grado, sia avviato, l'amministrazione è gravata dall'obbligo di concluderlo nei termini di legge.

Sez. I, 21.12.2018, n. 2518 (Pres. Savasta – Est. Boscarino)

L'accordo amministrativo, anche a non voler accedere alla qualificazione contrattuale dell'istituto, rappresenta quantomeno uno di quegli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. Deve conseguentemente concordarsi con la giurisprudenza che, riconosciuta l'attitudine dell'accordo amministrativo a costituire (anche) fonte di obbligazioni civilistiche, per l'ipotesi di inadempimento della parte pubblica o della parte privata ammette - in ossequio ai principi in materia di obbligazioni e contratti che innervano la disciplina positiva dell'accordo stesso - la praticabilità di tutti i rimedi offerti dall'ordinamento a un creditore che derivi la sua posizione da un contratto di diritto privato per poter realizzare coattivamente il proprio interesse

PROFESSIONI E MESTIERI

Sez. I, 5.12.2018, n. 2307 (Pres. Savasta – Est. Boscarino)

L'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono contratti passivi esclusi dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e (oggi) del d.lgs. n. 50/2016, non rientrando nella casistica di cui all'art. 4 del codice degli appalti, che impone il rispetto dei principi (tra gli altri) di economicità, imparzialità, trasparenza, pubblicità, ma con riferimento ai contratti attivi (quelli da cui, cioè, derivi un'entrata per l'Amministrazione). In tale materia non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e nemmeno la giurisdizione generale di legittimità, poiché non

si rinviene né nel D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 né nel d.p.r. 5 aprile 1950, n. 221 e nemmeno nella L. 11 gennaio 2018, n. 3 un dato testuale circa l'estensione della normativa sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18.11.1923 n. 2240 e R.D. 23.5.1924 n. 827, che riguardano solo le amministrazioni statali e gli enti pubblici per i quali ne è stata prevista l'estensione per effetto di norme specifiche) agli ordini professionali, enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, i quali, pur essendo stati, fin dalla loro istituzione, riconosciuti dal Legislatore come enti pubblici, dotati di potestà autoritative relative, principalmente, alla tenuta degli albi professionali e al controllo della condotta dei professionisti, non sono poi stati annoverati nell'ambito degli enti di cui alla legge numero 70 del 1975. Pertanto, in carenza di specifica estensione normativa, gli ordini professionali, enti pubblici non economici, in alcuni casi agiscono *iure privatorum*.

Sez. III, 5.12.2018, n. 2319 (Pres. Est. Burzichelli)

L'indennità pensionabile prevista dal terzo comma dell'art. 43 della L. n. 121/1981 compete al personale che esercita funzioni di polizia in misura determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio, l'espletamento delle funzioni di polizia deve, quindi, avvenire in concreto, essendo l'indennità di cui trattasi determinata sulla base dei criteri appena enunciati e configurandosi essa, perciò, quale indennità di funzione e non di posizione.

PUBBLICO IMPIEGO

Sez. II, 08.02.2018, n. 315 (Pres. Brugaletta – Est. Barone)

Ai sensi dell'art. 63, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, il ricorso concernente la legittimità dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico (a tempo determinato) di direttore generale di società a partecipazione pubblica che prevede una disamina «delle candidature» da parte della commissione, per titoli ed eventuale colloquio, diretta alla valutazione delle capacità professionali del candidato, senza prevedere vere e proprie prove di esame (nel senso di una ponderazione comparativa delle qualità professionali o delle conoscenze tecniche dei singoli candidati) e, quindi, un'autentica procedura concorsuale e selettiva, riguarda una procedura cd. «idoneativa» avente ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, che appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sez. III, 12.02.2018, n. 344 (Pres. Est. Burzichelli)

E' illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità, il decreto con il quale il Capo della Polizia di Stato ha irrogato, nei confronti di un Vice Questore aggiunto, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, che sia motivato con esclusivo riferimento all'utilizzo del personal computer di un superiore in assenza dello stesso, senza preventiva autorizzazione e per ragioni non attinenti a motivi di servizio. In tal caso, infatti, in ragione della lievissima entità del fatto, risulta "*ictu oculi*" che il comportamento del dipendente non è stato tale da nuocere "al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" (art. 4, n. 18, del d.p.r. n. 737/1981); tale contegno, invero, senza pregiudicare la dignità e la decenza che devono necessariamente contraddistinguere le funzioni di tale tipologia di dipendenti, appare all'evidenza sussumibile nelle diverse fattispecie contemplate dall'art. 3, n. 3 e n. 6, del d.p.r. n. 737/1981 (mancanza di correttezza nel comportamento; contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico), giustificandosi, quindi, non l'applicazione della più severa pena pecuniaria, ma l'applicazione di quella più tenue del richiamo scritto.

Sez. III, 18.04.2018, n. 773 (Pres. Burzichelli – Est. Boscarino)

Ove siano chiesti l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una data patologia e, nel contempo, il conseguimento dell'equo indennizzo, nonché il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, a radicare la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti non basta il fatto che il provvedimento impugnato rechi anche il diniego della pensione privilegiata ordinaria; appartiene, pertanto, al G.A. la cognizione sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una data patologia, accompagnata dalla contestuale istanza di conseguimento dell'equo indennizzo, ancorché a queste acceda anche l'istanza di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, stante la portata assorbente e presupposta della pregiudiziale domanda (e relativa decisione) sul riconoscimento della causa di servizio, la cognizione della quale costituisce la questione principale, condizionante sia la determinazione sulla concessione o meno dell'equo indennizzo - pacificamente devoluta al G.A. - che la decisione circa l'attribuzione della pensione privilegiata ordinaria.

Sez. III, 08.05.2018, n. 920 (Pres. Burzichelli – Est. Leggio)

Sebbene l'art. 103 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in forza del quale la contestazione degli addebiti deve avvenire «subito», non preveda che la contestazione disciplinare debba avvenire entro un termine perentorio, atteso che la norma richiamata presenta una mera valenza sollecitatoria che non vincola l'Amministrazione all'osservanza di un termine rigido, nondimeno la stessa pone il principio per cui alla contestazione degli addebiti disciplinari deve procedersi con speditezza ed immediatezza, in linea con un principio di carattere generale valevole in materia di procedimenti disciplinari, in quanto strumentale a garantire l'effettività del diritto di difesa dell'incolpato. Ciò implica una ragionevole tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell'iter procedimentale. Solo l'esercizio dell'azione penale,

ai sensi degli artt. 60 e 405 c.p.p., che si concretizza con la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. o con le analoghe richieste punitive avanzate al giudice penale, costituisce presupposto ostativo all'attivazione o prosecuzione del procedimento disciplinare.

Sez. III, 22.05.2018, n. 1041 (Pres. Burzichelli – Est. Mulieri)

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, conservata per i rapporti di lavoro anteriori al 30 giugno 1998, trova applicazione anche per le domande risarcitorie, ancorché proposte in via subordinata sotto il profilo dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., quando il rapporto di pubblico impiego funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si assume essere stati disconosciuti o lesi dalla P.A. in pregiudizio del dipendente.

Sez. II, 07.06.2018, n. 1202 (Pres. Brugaletta – Est. Cabrini)

Con riferimento alle determinazioni dell'Amministrazione di ricoprire vacanze in organico mediante mobilità esterna, prima e selezione pubblica poi, sussiste la giurisdizione del T.a.r. posto che le delibere impugnate costituiscono atti generali, espressione del potere di macro-organizzazione dell'Amministrazione comunale con riferimento alla programmazione del fabbisogno triennale e all'esercizio del potere discrezionale in ordine alle modalità di reperimento della figura professionale D3, ritenuta vacante. La cognizione dell'esercizio del potere amministrativo e la rimozione degli effetti dei provvedimenti di macro-organizzazione spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, in quanto implicano la deduzione di una posizione di interesse legittimo, rispetto al quale gli effetti pregiudizievoli sul rapporto di lavoro si prospettano come derivanti direttamente dagli atti presupposti di cui si contesta la legittimità.

Sez. III, 11.06.2018, n. 1233 (Pres. Est. Burzichelli)

Secondo la legislazione vigente per il pubblico impiego lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario. A seguito dell'art. 1, comma 476, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, infatti, il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell'ambito della singola giornata (criterio c.d. "verticale") e non secondo l'eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. "orizzontale").

Sez. III, 13.11.2018, n. 2159 (Pres. Burzichelli – Est. Trebastoni)

Affinché il dipendente possa essere ammesso al rimborso delle spese legali, occorrono due requisiti: 1) che i fatti che hanno dato luogo al giudizio penale possano qualificarsi come strettamente connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, e che quindi il procedimento ai danni dell'interessato sia stato

promosso in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali; 2) che sia stata esclusa una responsabilità del dipendente nel merito dei fatti contestati, e quindi un conflitto di interessi con l'Ente. Il credito del dipendente o amministratore non sorge nel preciso momento in cui egli viene assolto, o in cui il suo legale emette la fattura o nota preliminare, bensì solo nel successivo momento in cui l'Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, accerta che nella vicenda, in cui il proprio dipendente o amministratore è rimasto coinvolto, non è rilevabile alcun conflitto di interesse, e la formula di assoluzione è compatibile con la richiesta di rimborso.

SILENZIO DELLE AMMINISTRAZIONI

Sez. I, 11.01.2019, n. 33 (Pres. Savasta – Est. Sidoti)

Va dichiarato inammissibile un ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., per ottenere: a) l'accertamento dell'inottemperanza di un Comune rispetto all'obbligo di comunicare al Ministero della Giustizia un valido indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni e le notificazioni, al fine di farlo inserire nell'apposito elenco di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012; b) l'accertamento della fondatezza della predetta istanza presentata nei confronti del medesimo Comune, con la conseguente condanna per l'amministrazione inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a giorni trenta e con contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Infatti, dalla normativa suindicata emerge che l'istanza tendente ad ottenere la comunicazione da parte delle PP.AA. al Ministero della Giustizia del suddetto valido indirizzo di posta elettronica certificata, non ha ad oggetto l'emissione di un provvedimento amministrativo che costituisce espressione di un pubblico potere, ma un comportamento dell'Amministrazione ossia la "comunicazione" della PEC al Ministero della Giustizia; sicché, a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione, nel caso, non può essere utilmente esperita l'azione sul silenzio della detta Amministrazione, ai sensi dell'art.31 c.p.a..

Sez. III, 18.04.2018, n. 772 (Pres. Burzichelli – Est. Boscarino)

L'operazione di revisione prezzi e determinazione dei parametri costituisce un tipico esercizio di discrezionalità, dovendosi comparare interesse privato e pubblico per il raggiungimento di un ragionevole componimento. I risultati del procedimento di revisione prezzi, proprio in quanto di espressione di facoltà discrezionale, sfocia in un provvedimento autoritativo. Ciò esclude l'ammissibilità della domanda diretta all'accertamento della fondatezza della pretesa, alla stregua delle previsioni di cui all'art. di cui all'art. 31, comma 3 c.p.a., in forza della quale il giudice amministrativo può accertare la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratti di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti.

Sez. III, 26.06.2018, n. 1353 (Pres. Burzichelli – Est. Spampinato)

La previsione di cui all'art. 31, comma 2, c.p.a. deve essere posta in relazione al principio che il predetto termine di un anno per la proposizione del ricorso avverso il silenzio della P.A. non costituisce un vero e proprio termine di decadenza ex artt. 2964 e ss. c.c., ma una mera presunzione legale assoluta, riguardante la persistenza dell'interesse ad agire in giudizio per il rilascio del provvedimento richiesto, nonostante il decorso di un ampio lasso di tempo dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

UNIVERSITA'

Sez. III, 5.01.2018, n. 7 (Pres. Savasta – Est. Leggio)

Le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con Aziende e Policlinici universitari, inerenti allo svolgimento presso questi di attività assistenziali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del lavoro e non nella giurisdizione del giudice amministrativo. L'art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 517/1999, infatti, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

Sez. III, 22.11.2018, n. 2212 (Pres. Est. Burzichelli)

L'indennità di cui all'art. 31 D.P.R. n. 761/1979, che equipara il trattamento economico del personale medico universitario in servizio presso strutture convenzionate con Regioni ed Unità Sanitarie Locali rispetto al trattamento economico del personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità, spetta anche per l'attività di natura tecnica o amministrativa comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, dovendosi ritenere che essa non abbia una funzione corrispettiva dell'attività propriamente assistenziale, ma una funzione meramente perequativa, che rende superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta.

DOCUMENTAZIONE



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

Decreto n. 79 /2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 6, co. 8, l. 27 aprile 1982, n. 186, che - nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni - attribuisce al Presidente la competenza ad adottare il decreto di assegnazione dei Magistrati alle Sezioni interne, in base ai criteri fissati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTI gli artt. 16 e 17 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", secondo il quale la detta ripartizione deve essere operata annualmente, previo interpello, tenendo conto dei limiti numerici e di permanenza minima e massima previsti, dell'esigenza di garantire la prescritta continuità degli orientamenti giurisprudenziali sezionali e dell'equilibrata composizione delle sezioni;

VISTO l'art. 18 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", secondo il quale l'assegnazione dei Magistrati trasferiti da altre sedi deve essere operata secondo le preferenze espresse e in ordine di anzianità di ruolo;

VISTI i Decreti Presidenziali n. 14/2017 e n. 22/2018 relativi alla composizione delle Sezioni interne di questa Sede;

VISTO il DPCM del 2.2.2018, con il quale sono stati trasferiti con decorrenza 30 aprile 2018 presso questa Sede i Signori Magistrati Consigliere Federica Cabrini, Consigliere Diego Spampinato, Primo referendario Giuseppina Alessandra Sidoti;

VISTA l'assegnazione a questa Sede nel corso dell'anno, con diversi provvedimenti, dei Referendari Maurizio Francola e Raffaella Sara Russo;

VISTI i provvedimenti nn. 18588 e 18589 del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, con i quali, rispettivamente, a decorrere dall'1.1.2019, il Referendario Raffaella Sara Russo è stata assegnata con mobilità temporanea e a titolo transitorio presso la sede del TAR Palermo e il Consigliere Giuseppe la Greca presso questa Sede del Tar Sicilia;

VISTO l'esito dell'interpello prot. n. 3000/18 inoltrato ai Magistrati per esprimere le preferenze in ordine all'assegnazione alle Sezioni interne;

RITENUTO che, all'esito dell'interpello, nessun Magistrato ha chiesto, quale scelta prioritaria, di essere assegnato ad altra Sezione;

RITENUTO che nel corso dell'anno tutte le Sezioni hanno subito delle modifiche nella loro composizione;

RITENUTO, in particolare, che, rispetto all'anno 2017, nel 2018 risultano assegnati alla Sezione Prima i Magistrati Cons. Maria Stella Boscarino, I Ref. Giuseppina Alessandra Sidoti e Ref. Raffaella Sara Russo (assegnata a decorrere dall'1.1.2019 al TAR Palermo, sostituita dal Cons. Giuseppe La Greca), alla Sezione Seconda, il Cons. Federica Cabrini, alla Sezione Terza, il Presidente Daniele Burzichelli, il Cons. Dauno Trebastoni e il Cons. Diego Spampinato e alla Quarta Sezione il Ref. Maurizio Francola;

RITENUTO che già siffatti movimenti garantiscono la necessaria rotazione stabilita dalle disposizioni in premessa, sicché appare opportuno non modificare l'attuale composizione delle Sezioni interne;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DECRETA

Art.1

Per l'anno 2019 nessuna modifica viene apportata all'ultima composizione delle Sezioni interne, ad eccezione per la Sezione Prima, in dipendenza dei provvedimenti nn. 18588 e 18589 di mobilità temporanea e a titolo transitorio indicati in premessa adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

La composizione delle quattro Sezioni interne della Sezione staccata di Catania del T.A.R. della Sicilia è la seguente:

PRIMA SEZIONE

Pancrazio Maria Savasta	Presidente
Maria Stella Boscarino	Consigliere
Giuseppe La Greca	Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti	Primo Referendario

SEZIONE SECONDA

Francesco Brugaletta	Presidente
Federica Cabrini	Consigliere
Agnese Anna Barone	Consigliere
Francesco Elefante	Primo Referendario

TERZA SEZIONE

Daniele Burzichelli	Presidente
Dauno Trebastoni	Consigliere
Giuseppina Leggio	Consigliere
Diego Spampinato	Consigliere

QUARTA SEZIONE

Giovanni Iannini	Presidente
Francesco Bruno	Consigliere
Gustavo Cumin	Primo Referendario
Maurizio Francola	Referendario

Catania, 21.12.2018

IL PRESIDENTE
Dott. Pancrazio Savasta



Depositato in Segreteria il 21.12.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Letizia Pittari



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Decreto n. 78/2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 13, co. 1, n. 6), L. 27 aprile 1982, n. 186, che attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la competenza a individuare criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

VISTO l'art. 2 della delibera 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", secondo il quale all'inizio di ciascun anno il Presidente della Sezione Staccata effettua la ripartizione delle materie tra le sezioni interne "secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni;

VISTO il decreto n. 37/17, recante la disciplina della ripartizione delle materie tra le sezioni interne della Sezione Staccata di Catania del T.A.R. della Sicilia;

CONSIDERATO che appare necessario operare ulteriori modifiche al vigente riparto di materie, al fine di consentire il tendenziale equilibrio del carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni interne, tenuto conto anche delle pendenze complessive di ciascuna sezione;

CONSIDERATO che, alla stregua del costante e pacifico orientamento giurisprudenziale e dottrinario, tutte le norme sopravvenute sono immediatamente applicabili ai giudizi in corso, salvo espressa disposizione normativa che, nella materia di cui trattasi, manca;

RITENUTO, conseguentemente, che risulta confermata la possibilità di disposizioni intertemporali per disciplinare l'applicazione immediata della nuova ripartizione di materie tra le

sezioni interne anche ai giudizi in corso, ispirate al principio secondo il quale la trattazione del giudizio dovrà avvenire presso la sezione competente al momento dell'adozione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.

DECRETA

Art. 1

La ripartizione per materie dei ricorsi tra le quattro sezioni interne della Sezione Staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia è stabilita fino al 31 dicembre 2019 come segue (con la precisazione che vengono evidenziate in grassetto le modifiche della ripartizione delle materie rispetto a quelle previgenti):

SEZIONE PRIMA

CONTRATTI

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;
- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti aventi sede negli ambiti provinciali di Enna e Siracusa;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti di opere o servizi;

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Istruzione universitaria (attività e servizi resi dalle università);
- Misure di contrasto alla criminalità organizzata, autonomamente impugnate;
- Protezione civile;

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, **atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali**, ecc.), negli ambiti provinciali di Enna e Siracusa;
- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nei predetti ambiti provinciali;

ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA P.A.

- Formazione, modifica ed estinzione di organi istituzionali (individuali e collegiali) dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici comprese le università), nonché dei soggetti gestori di pubblici servizi, e relativi rapporti di servizio onorario dei titolari di tali organi;
- Attività, organizzazione e funzionamento delle amministrazioni statali, della Regione, di enti pubblici regionali e ultraregionali, di enti locali e consorzi di società concessionarie di servizi pubblici (ivi compresi i bilanci);
- Costituzione, modifica o soppressione di società ed enti pubblici;
- Rapporti di servizio a carattere onorario;

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare;
- Editoria;
- Telecomunicazioni e radiotelevisione;
- Agricoltura e Artigianato;
- Turismo;
- Caccia e pesca;
- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per impianti per uso industriale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico);
- Provvedimenti, di competenza della Sezione Staccata, concernenti la prospezione, la ricerca, la coltivazione, il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche regionali, ai sensi della direttiva 94/22/CE;
- **Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nelle province di Enna e Siracusa.**

PUBBLICO IMPIEGO

- Pubblico impiego non contrattualizzato relativo al personale civile, compresi i relativi provvedimenti concorsuali di accesso;

AMBIENTE – BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI

- Tutela dell'ambiente;
- **Tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, limitatamente alle sanzioni applicate.**

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale della Regione, delle provincie e per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni già capoluogo di provincia;

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione);
- **Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione, unitamente alle Sezioni interne II e III. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione limitata alle Sezioni II e III.**

SEZIONE SECONDA

CONTRATTI

- Contratti pubblici di fornitura di beni;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti di fornitura;

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Formazione professionale;

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ E ALTRI PROCEDIMENTI

ABLATORI

- Dichiarazioni di pubblica utilità, espropriazioni e occupazioni di urgenza per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche disposte in favore di soggetti privati;
- Requisizioni;
- Imposizioni di servitù pubbliche;

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Industria, commercio e relative attività ausiliarie (servizi di pubblicità, ecc.), salva la competenza di altre sezioni;
- Cave e miniere,
- Impianti distribuzione di carburante;
- Distribuzione e vendita di generi di monopolio;
- **Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nelle province di Catania.**

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, **atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali**, ecc.) nell'ambito provinciale di Catania;
- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nel predetto ambito provinciale;

PUBBLICO IMPIEGO

- Controversie in materia di rapporto di lavoro contrattualizzato, ancora devolute alla giurisdizione del G.A., alle dipendenze dello Stato, della Regione e degli altri enti locali, nonché alle dipendenze di altri enti e soggetti pubblici, non attribuite alla competenza di altre sezioni;
- Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato, non attribuite alla competenza di altre sezioni;

RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO CON LE P.A.

- Incarichi e convenzioni per collaborazioni esterne continuative e occasionali, a eccezione di quelle con gli enti del Servizio Sanitario Regionale.

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione);
- **Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione, unitamente alle Sezioni interne I e III. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione limitata, alle Sezioni I e III.**

SEZIONE TERZA

CONTRATTI

- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti aventi sede negli ambiti provinciali di Catania;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti di servizi;

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Gestione portuale e aeroportuale;
- Affari tributari, determinazione di tributi, tariffe e oneri locali (ivi comprese le tasse e tariffe relative ai servizi ambientali);
- Pubblica istruzione, comprese le abilitazioni all'insegnamento, esclusa quella universitaria;
- Servizio militare (volontario e di leva) e servizio civile nazionale;
- Servizi sociali, servizi socio-assistenziali (ivi compresi quelli del settore scolastico) e volontariato;

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Trasporti pubblici di linea e materie connesse (determinazione di tariffe, ecc.)
- Trasporto di persone e di cose in servizio da piazza, autonoleggio;
- **Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nelle province di Messina.**

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, **atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali**, ecc.) nell'ambito provinciale di **Messina**;
- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nel predetto ambito provinciale;

PUBBLICO IMPIEGO

- Pubblico impiego non contrattualizzato relativo al personale militare e militarizzato, compresi i relativi procedimenti concorsuali di accesso;

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale dei comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti;

VARIE

- Demanio e patrimonio dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici, e relative concessioni e autorizzazioni;
- Gestione del patrimonio di edilizia economica e popolare;
- Privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici;

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione);
- **Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione, unitamente alle Sezioni interne I e II. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione limitata, alle Sezioni I e II.**

SEZIONE QUARTA

CONTRATTI

- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti aventi sede nell'ambito provinciale di Messina e **Ragusa**;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti di servizi;

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Attività e prestazioni rese dal servizio sanitario nazionale (ivi compreso quello farmaceutico);
- Igiene pubblica (igiene degli alimenti e delle bevande, polizia veterinaria, provvedimenti ex art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000, ecc.);
- Polizia amministrativa;
- **Viabilità**;
- **Pubblica sicurezza**;
- Immigrazione e concessione della cittadinanza;
- Sport, giochi e scommesse relative ad attività sportive;

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Contributi e finanziamenti;
- Fondi strutturali comunitari e loro programmazione e attuazione attraverso i P.O.N., i P.O.R., i P.I.T., ecc.;
- Professioni e mestieri (abilitazione, iscrizione in albi, **anche fiduciari delle Amministrazioni, ove autonomamente impugnati ecc.**) e relativa disciplina;
- **Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nelle province di Ragusa.**

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, ecc.) nell'ambito provinciale di **Ragusa**;

- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nel predetto ambito provinciale;

PUBBLICO IMPIEGO

- Controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti del comparto sanitario ancora attribuite alla giurisdizione del G.A.;
- Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato nell'ambito del S.S.N.;

RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO CON LE P.A.

- Incarichi e convenzioni con gli enti del Servizio Sanitario Regionale;

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione.

Art. 2

I ricorsi concernenti materie o sub-materie non espressamente indicate saranno assegnati in base al criterio residuale della maggiore analogia di tali materie o sub-materie con quelle espressamente previste e ripartite in base al precedente art. 1.

I ricorsi concernenti contestualmente due o più materie o sub-materie, anche in ragione della eventuale pluralità di atti impugnati, saranno assegnati alla sezione competente per la materia o sub-materia che sotto l'aspetto logico e giuridico appare prevalente o principale e/o pregiudiziale, con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato.

In mancanza, i ricorsi verranno assegnati alla Sezione competente per il ricorso più datato.

In nessun caso l'assegnazione potrà essere operata in ragione della prospettazione, della tipologia delle censure dedotte e/o in ragione delle difese delle parti.

Art. 3

All'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni interne, in attuazione dei criteri di ripartizione indicati dal precedente art. 1, provvede, secondo le vigenti disposizioni formalizzate nel SIGA, il Presidente della Sezione Staccata o, in caso di assenza o impedimento, gradatamente, i Presidenti delle altre Sezioni interne.

Nei casi in cui venga proposta istanza di decreto cautelare ante causam o monocratico, le relative istanze dovranno essere segnalate dall'Ufficio ricezione, rispettivamente, al Presidente della Sezione Staccata e alle Segreterie delle Sezioni competenti, immediatamente e con precedenza assoluta rispetto agli altri ricorsi depositati nello stesso giorno.

Art. 4

Nei casi in cui (prima dell'emanazione di qualunque ordinanza collegiale istruttoria o cautelare, o di sentenza parziale) il Presidente della Sezione interna o i difensori delle parti deducano motivatamente l'erroneità dell'assegnazione, chiedendo l'assegnazione e il contestuale trasferimento del ricorso ad altra sezione, **il Presidente della Sezione Staccata provvederà secondo le modalità previste dal SIGA.**

Alla modifica dell'assegnazione, con contestuale trasferimento del ricorso ad altra sezione, il Presidente della Sezione Staccata potrà provvedere (nei modi indicati al precedente comma) d'ufficio, direttamente o su segnalazione degli uffici di segreteria, sempreché non sia intervenuto alcun provvedimento istruttorio, parziale o cautelare.

L'erroneità dell'assegnazione di un ricorso a una sezione interna potrà essere rilevata, sia dai difensori delle parti che dal Presidente della Sezione stessa, anche al momento della **prima** trattazione collegiale. In tal caso la relativa deduzione sarà formulata nel verbale, con l'indicazione della materia di quale materia si tratti e quale sia la sezione interna ritenuta competente, disponendo contestualmente l'invio di copia del verbale al Presidente della Sezione Staccata affinché si pronunzi.

Successivamente all'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al comma secondo, il trasferimento di uno o più ricorsi alla Sezione effettivamente competente potrà essere disposto dal presidente della Sezione Staccata soltanto nelle ipotesi di connessione di due o più ricorsi pendenti innanzi a sezioni diverse.

Art. 5

Il presente decreto entrerà in vigore dall'1.1.2019.

Da tale data i Presidenti delle Sezioni interne procederanno alla fissazione di nuove udienze pubbliche o camerale esclusivamente per i ricorsi attribuiti alla competenza della propria Sezione.

La ripartizione stabilita agli articoli precedenti è efficace dalla predetta data, fermo restando tutte le assegnazioni già intervenute e i fascicoli già trattati e non definiti dalle Sezioni, che, pertanto, resteranno assegnati alle stesse fino alla definizione del giudizio.

In ragione della diversa ripartizione delle materie, segnatamente i ricorsi relativi all'ottemperanza ex art. 112 C.P.A. e ai contratti di servizi, verranno verificati i flussi in entrata, al fine di disporre eventuali opportune variazioni nel corso dell'anno.

Le domande di prelievo dei ricorsi concernenti materie trasferite ad altra sezione interna sono immediatamente trasmesse, a cura dell'Ufficio ricezione atti o della Segreteria della Sezione precedentemente competente, alla Segreteria della Sezione attualmente competente, affinché le sottoponga al Presidente per le determinazioni del caso in relazione al programma di fissazione dei ricorsi più urgenti nelle varie udienze di discussione.

Art. 6

La Segreteria Affari Generali e del Personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne e a tutti gli altri magistrati, nonché all'Ufficio ricezione ricorsi, all'Ufficio ricezione atti e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne, nonché alla Sede di Palermo del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

Il predetto Ufficio è incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante affissione immediata all'albo della Sezione Staccata, in quello delle Segreterie di tutte le Sezioni interne, nelle sale avvocati, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Catania, 21.12.2018

**Il Presidente
(Dr. Pancrazio Maria Savasta)**

DATI STATISTICI

ANNO 2018 - DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

PERSONALE AMM. ASSEGNATO	Ricezione					Affari		Protocollo Spedizione
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Sez. 4	ARCHIVIO	Generali	
	5	4	5	4	2	3	5	2

DEPOSITI	DATI NSIGA				Totale
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	
Ricorsi depositati	455	619	434	635	*60
Motivi Agg. Con misure cautelari	42	27	29	53	151
TOTALE	497	646	463	688	*60
					2354

ADUNANZE	Dati Nsiga				Totale
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	
<i>Camere di Consiglio</i>					
Giudizi Cautelari	282	175	216	477	1150
Ottemperanza	66	388	106	27	587
Altre Tipologie	113	126	107	154	500
Totale	461	689	429	658	2237
Udienza Pubblica	463	184	256	343	1246
Totale Generale	924	873	685	1001	3483

PUBBLICAZIONI	Dati Nsiga				Totale
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	
Sentenze	430	392	413	341	1576
Sentenze brevi	53	33	60	151	297
Decreti dec. (sezione)	116	148	247	18	529
Decreti di perenzione	1819	1466	1680	920	5885
Altri provvedimenti	461	497	590	644	2192
Totale Generale	2879	2536	2990	2074	10479
Ordinanze cautelari	177	100	158	244	679
Ordinanze collegiali	94	186	133	137	550
TOTALE GENERALE	271	286	291	381	1229

* RICORSI ANNULLATI

RICORSI PEDENTI AL 31/12/17	27690
RICORSI PEDENTI AL 31/12/18	21367
DIMINUZIONE PENDENZE	6323

ANNO 2018 - DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

DEPOSITI	Dati %			
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4
Ricorsi depositati	20,65	28,10	19,70	28,82
Motivi Agg. Con misure cautelari	27,81	17,88	19,21	35,10
Percentuale Totale	21,11	27,44	19,67	29,23


ADUNANZE

Camere di Consiglio	Dati %			
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4
Giudizi Cautelari	24,52	18,78	18,78	41,48
Ottemperanza	11,24	18,06	18,06	4,60
Altre Tipologie	22,60	21,40	21,40	30,80
Percentuale Totale	20,61	30,80	19,18	29,41
Udienza Pubblica	37,16	14,77	20,55	27,53
Percentuale Totale Generale	26,53	25,06	19,67	28,74


PUBBLICAZIONI

PUBBLICAZIONI	Dati %			
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4
Sentenze	27,28	24,87	26,21	21,64
Sentenze Brevi	17,85	11,11	20,20	50,84
Decreti dec. (sezione)	21,93	27,98	46,69	3,40
Decreti di perenzione	30,91	24,91	28,55	15,63
Altri provvedimenti	21,03	22,67	26,92	29,38
Percentuale Totale generale	27,47	24,20	28,53	19,79
Ordinanze cautelari	26,07	14,73	23,27	35,94
Ordinanze Collegiali	17,09	33,82	24,18	24,91
Percentuale Totale Generale	22,05	23,27	23,68	31,00


ANDAMENTO DEI DEPOSITI RICORSI E MOTIVI AGGIUNTI CON MISURE CAUTELARI




ANDAMENTO DELLE ADUNANZE




Provvedimenti Pubblicati per Sezione




Depositi per sezione



Adunanze




Pubblicazioni per Sezione



ANDAMENTO DEI RICORSI DEPOSITATI 2015-2018

ANNO	APPALTI	ESECUZIONE GIUDICATO	EDILIZIA URBANISTICA	ALTRI
2015	186	809	588	1328
2016	185	590	450	1240
2017	170	512	436	1178
2018	161	480	427	1135

ANDAMENTO DEI RICORSI NEL QUADRIENNIO 2015-2018



ANDAMENTO DEI RICORSI NEL CORSO DEL QUADRIENNIO 2015 2018

